

BOZZE DI STAMPA

20 dicembre 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (926-A)

Sezione I (artt. 1-89)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente Titolo:

"Titolo I-bis

(Misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale)

«Articolo 1-bis

(Reddito di Base Universale)

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato «RBU», quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.

«Articolo 1-ter

(Beneficiari)

1. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

- a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;
- b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al comma 2 che segue.

2. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

«Art. 1- quater

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.

2. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*.

4. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.

5. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1-ter.

«Articolo 1-quinquies

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 1- quater, fino al massimo di 38 miliardi di euro per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro e per quota parte dalle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis e 16- ter della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare

non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

«Art. 16-ter

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 2

02.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE,
DAMANTE

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 02

(Ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla

casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche

adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupa-

zione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di al comma 8;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le mo-

dalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito

della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.

26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.

31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.

36. I beneficiari di cui al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:

a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 938; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.

38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

39. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti

di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla cor-

rispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati

50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416ter, 422, 600, 600-*bis*, 601, 602, 624-*bis*, 628, 629, 630, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma

70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro

autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebitato, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebitati recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,

comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti

di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico mi-

nistero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.

72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».

73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

74. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,

4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla

commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e

3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

02.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 02

(Disposizioni in materia di inclusione sociale).

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-*bis*, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alinnea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per

cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la

sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

02.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 02

(Disposizioni in materia di inclusione sociale).

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrono, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-*bis*, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024.

L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

"Art. 11-*bis* (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del setto-

re energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

«Art. 11-*quater*. (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

2.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-*decies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2025:

CP: - 0;

CS: - 0.

2026:

CP: - 0;

CS: - 0.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

2.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli.".

2.2

RANDO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

2.6

MANCA, PARRINI

Al comma 3, dopo le parole: "e il Ministro dell'Economia e delle Finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali".

2.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 dopo le parole "individuati i termini e le modalità di erogazione" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1".

2.9 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

2.200 (già 2.15)

ENRICO BORGHI, PAITA, RENZI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 5, sostituire le parole «50 milioni di euro» con le seguenti «70 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2.14

MANCA, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

2.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5 dopo le parole "per l'anno 2024." aggiungere il seguente periodo: "Della distribuzione beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dai citati indigenti".

2.19

IRTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 316 sono soppressi."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

2.20

BASSO, MISIANI, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti:« e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché la fruizione dei servizi di trasporto pubblico»

2.21

IRTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ", a garanzia delle necessità" fino a "dalla pubblica amministrazione" sono soppresse;
- b) l'articolo 12 è soppresso.

5-ter. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse;
- b) al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315".

5-quater. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13 i commi 5, 6 e 9 sono soppressi,
 - b) al comma 8 gli importi sono incrementati dei corrispettivi importi previsti per le medesime annualità dal comma 9
 - c) al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 8";
-

2.22

IRTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: "ovunque ricorra nel presente Capo" sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".
 - b) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche."
 - c) all'articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".
-

2.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per contrasto alla povertà)

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2 comma 1, le parole da "a garanzia delle necessità" fino al termine del periodo sono abrogate.

Conseguentemente

l'articolo 12 è abrogato

Conseguentemente

a) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.

b) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono abrogate

c) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313,

314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315"

Conseguentemente

All'articolo 13 i commi 5 e 6 sono abrogati e il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8"

2.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure a sostegno dei cittadini stranieri)

1. All'articolo 2 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n.251" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Il comma 10 è abrogato.

Conseguentemente

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per i nuclei familiari che risiedano in abitazioni in locazione)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art 2, Comma 2, Lettera b) punto 2) dopo le parole "ovunque ricorra nel presente Capo." Aggiungere le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure di introduzione di scala di equivalenza)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella

misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure di sostegno al reddito)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo articolo 2, inserire

Art. 2-*bis* (Modifiche soglie reddituali)

A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 2 bis (Misure in favore dei
beneficiari degli assegni di inclusione)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le ovunque ricorrano nell'articolo, e parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono abrogate;

b) All'articolo 6 il comma 7 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per il rispetto del CCNL)

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

2.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis

(Misure a sostegno dei percettori della misura di contrasto contro la povertà)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

2.0.200 (già 2.0.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)

1. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «per l'anno 2023», aggiungere le parole «e 150 milioni per l'anno 2024»;

b) sostituire le parole «31 dicembre 2023», con le parole «31 dicembre 2024»;

c) sostituire le parole «nell'anno 2022», con le parole «e nell'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.2

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2.0.3 (testo 3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui

afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

Art. 3

3.200 (già 3.2)

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predet-

ti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 582 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

3.4

TURCO, DAMANTE, PIRRO, LOREFICE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «e comma 9».

Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a).

Ai maggiori oneri pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione della lettera a), comma 1, dell'articolo 11.

3.201 (già 3.5)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

b) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-*ter*. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

3.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.".

1-*ter*. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

Conseguentemente:

all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - ----;

2026: - ----;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 7.100.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

3.8

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

c) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.".

3.11

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo

originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *1-quinquies*.

1-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025."».

3.12

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.

2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025"».

3.13

MANCA, NICITA

Al comma 2, sostituire le parole "282 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente

all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 18.000.000

2025: - ---;
2026: - ---;

3.15

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma *2-bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di alloggi IACP».

3.16

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 50.000.000;
2025: ---
2026: ---

3.0.10

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'am-

biente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..».

3.0.2 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripar-

tizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolasti-

ca, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

3.0.4

IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture.

4. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia

di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024.".

3.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di

ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3.0.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 4.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

3.0.6

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2027».

3.0.5

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 600 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026."

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.»

Art. 4

4.200 (già 4.2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo le parole «titolari di bonus sociale elettrico» inserire le seguenti «con un ISEE fino a 30.000 euro,» e sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «500 milioni».

Conseguentemente:

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro per l'anno 2024;

b) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

4.3

MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "250 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

4.201 (già 4.8)

TREVISI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese."

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

4.4

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino

a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *1-quater*.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024."».

4.5 (testo 2)

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della

medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»

4.7 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

4.9

MANCA, RANDO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

4.10

IRTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui usufruiscono del bonus elettrico e gas anche se possiedono un immobile di proprietà, in particolare i nuclei con almeno 4 figli, o con soggetti in curatela o tutela stabilmente conviventi".

4.0.11

RANDO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Eliminazione dei sussidi alle caldaie a gas)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e della decarbonizzazione del settore edilizio, a partire da gennaio 2024, non sono più finanziate le caldaie a condensazione ed altre tecnologie alimentate a gas attraverso il sistema incentivante, ecobonus, superbonus e Bonus case.

2. Si anticipa al 1 gennaio 2026 il divieto di vendere e installare le caldaie a gas e a combustibili fossili.

4.0.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e del Fondo affitto per gli studenti fuori sede)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 660 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica am-

ministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 660 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2024, 660 milioni di euro."

4.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 1.200 milioni di euro."

4.0.10

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure di sostegno alle famiglie per la conversione a gas dei veicoli).

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie per la mobilità sostenibile e con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-ter. Il contributo di cui al precedente comma *3-bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-quater. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3 ter rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

3-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma *3-ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

Conseguentemente, alla Tabella A:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

alla voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000

4.0.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2027 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030

4.0.2

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per

l'anno 2026, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.

4.0.3

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dal 2025.».

4.0.12

MISIANI, CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per l'adeguamento dei salari)

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nei termini previsti dalle scadenze ivi contenute, ai lavoratori con contratti nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati nei suddetti termini, è riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, da erogarsi mensilmente fino al rinnovo degli stessi contratti.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica nei casi in cui i contratti nazionali di lavoro prevedano misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1.

3. Al fine del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e del sostegno dei salari:

a) l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono limitati ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista e sono condizionati all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro;

b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è triplicato qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

4.0.200 (già 4.0.5)

TURCO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 4 bis

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla

formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 5

5.1 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a **14.740** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a **14.740** milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sul rateo di tredicesima,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di

cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

5.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima", aggiungere i seguenti periodi:

"Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro.

La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6% per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula

$$E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$$

Dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata

Per le risorse necessarie ad introdurre la misura, quantificate in 650 milioni per il 2024, si provvede attraverso l'abrogazione della cedolare secca sui canoni liberi di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23

5.7

CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro."

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024. qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro per l'anno 2024."

5.0.12

LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 5-bis

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

5.0.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(ACE)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

5.0.200 (già 5.0.10)

PATUANELLI, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

5.0.21

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al

pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti".

5.0.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per

cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150"

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000;

5.0.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 9.000.000;
2025: - 27.900.000;
2026: - 15.700.000;

5.0.16 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle de-

trazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

5.0.1

MANCA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 51 del TUIR in materia di Indennità di trasferta)

1. All'articolo 51, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole:« lire 90.000» sono sostituite dalle seguenti:« euro 60» e le parole:« lire 150.000» dalle seguenti:« euro 100»

b) al secondo periodo, le parole:« lire 30.000» sono sostituite dalle seguenti:« 30 euro» e le parole:« lire 50.000» dalle seguenti:« 50 euro»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

5.0.201 (già 5.0.14)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

5.0.15 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, di 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal ver-

samento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 1, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

Art. 6

6.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

6.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 1, con il seguente:« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2*

- *Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 25,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

6.13 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.3 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.10

FURLAN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-*bis*. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 6, commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.12

IRTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente: «*i-ter*) i prestiti da parte del datore di lavoro.»

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

6.0.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

6.0.7

BASSO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. Per gli anni dal 2024 al 2028, ai redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, presso centri di ricerca e strutture sanitarie e sociosanitarie, da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le agevolazioni fiscali vigenti nell'esercizio relativo all'anno 2023.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

6.0.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

6.0.11

PAITA, MUSOLINO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis

(detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)

1. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.0.10

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori)

1. Al fine di sostenere la mobilità dei lavoratori e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in un luogo a distanza di almeno 250 km dal luogo di residenza anagrafica e che sottoscrivono una proposta di locazione, con durata minima di dodici mesi, di un immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio del comune ove la prestazione viene resa è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto del lavoratore locatario. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori

somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del dodicesimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

6.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

6.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di sostegno ai redditi)

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 7

7.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del reddito.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

7.0.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 8

8.200 (già 8.1)

Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è riconosciuto alla società un contributo annuale pari a 450 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.»

Conseguentemente

a) *all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

b) *al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10,11 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

c) *dopo l'articolo 86 inserire il seguente:*

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di

un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

8.2

FURLAN, NICITA

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

8.4

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 1, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche."

Art. 9

9.200 (già 9.3)

NAVE, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "al 30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"*

b) *al comma 5, sostituire le parole: "81, 1 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "162,2 milioni di euro per l'anno 2024"*

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

9.1

IRTO

Al comma 1, sostituire le parole: "per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per il biennio 2024 - 2025".

Conseguentemente sostituire il comma 5, con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025.".

9.2

FURLAN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024» con le seguenti: «per il biennio 2024 - 2025»;

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 162 milioni di euro per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

9.4

MANCA

Al comma 1 dopo le parole: stabilimenti termali» aggiungere le seguenti:« e le aziende del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

9.5

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola "termali" aggiungere "e dei parchi di divertimento";*

b) *al comma 5, sostituire le parole: "81,1 milioni" con le seguenti: "86,1 milioni"*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

9.0.200 (già 9.0.5)

PAITA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-0.bis

(Detrazioni per i libri di testo)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: «1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-*quinqüies*».

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) per gli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.

b) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«9-*bis*.

(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

9.0.15

LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo la parola «euro,» sono inserite le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024.»

9.0.201 (già 9.0.17)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

1. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via con-

tinuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025, 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

9.0.20

MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui

all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.500.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

9.0.7 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

9.0.2 (testo 2)

TAJANI, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

9.0.9

MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF
dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026. »

9.0.11 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

9.0.1 (testo 2)

TAJANI, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinqüies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

9.0.16 (testo 2)

LORENZIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 10

10.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025", con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

Conseguentemente

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Conseguentemente

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

10.4

SBROLLINI, PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo sono incrementati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di specifica infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto sanità».

Conseguentemente:

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

10.8

LORENZIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'avvio del patto europeo per la ricerca e l'innovazione e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, con riferimento al triennio di contrattazione 2021-2023 le parole al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 tra "sono" e "dirigenza" fino al punto sono sostituite dal seguente periodo: sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza."

10.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

10.11

FURLAN, NICITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

10.13

IRTO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.305 milioni di euro pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024."

10.16 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità, triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimo-

dulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

10.17 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

10.19

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

5-ter. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

10.20

PAITA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

5-ter. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

10.0.200 (già 10.0.26)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10 0.bis (Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche

di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

10.0.3

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis (Determinazione della base imponibile IRAP per gli enti del terzo settore)

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le parole: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

10.0.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche

di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

10.0.24 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

10.0.201 (già 10.0.33)

DAMANTE, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a

fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

10.0.11

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie," sono inserite le seguenti parole "delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,".

2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 1 e 2, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

10.0.20 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di

utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

10.0.21 (testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensi-

bilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltrech  durante la normale attivit  lavorativa.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

10.0.12

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

*(Trattamento economico accessorio- Modifiche
al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023)*

1. *All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, abrogare la lettera c);"*

Art. 11

11.7 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1,   sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa

di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.8

CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, Barbara FLORIDIA, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto

economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-*bis*."

1-*ter*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-*quater*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-*sexies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 1-*sexies*, dall'articolo 11-*bis*, nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati

per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e armi)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

c) all'articolo 41, *al comma 1, sostituire le parole* «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti* «8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» *e dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

11.9

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

Al fine di definire linee guida specifiche per l'applicazione delle norme succitate, senza oneri di finanza pubblica presso il Ministro delle Imprese e del *Made In Italy* saranno costituite due commissioni settoriali specificatamente rivolte alla giusta transizione nel settore della plastica monouso e per l'applicazione della sugar tax. I lavori delle commissioni dovranno concludersi entro il 1° settembre 2024.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge

28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024».

11.200 (già 11.12)

Sabrina LICHERI, DAMANTE, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente:

a) all'articolo 52, comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla Regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Sicilia, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.»

b) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

11.201 (già 11.14)

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano, sostituire le parole «dal 1° luglio 2024» con le seguenti «dal 1° gennaio 2025».

Conseguentemente:

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 29,1 milioni di euro per l'anno 2024, 51 milioni di euro per l'anno 2025, 63,9 milioni di euro per l'anno 2026, 7,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

11.16

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera a), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";

- al comma 1, la lettera b), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";

- sopprimere il comma 2

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o

maggiori entrate non inferiori a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11.15

LOMBARDO, GELMINI

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1° luglio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 329,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,9 milioni per l'anno 2026, si provvede:

a) per l'anno 2024, quanto a 152 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 177,1 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l'anno 2026 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

11.17

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: ", ad eccezione dei prodotti di elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

11.5 (testo 2)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

La presente disposizione non comporta onere aggiuntivi.

11.30

MUSOLINO, PAITA

al comma 2, lett. b, prima del numero 1, inserire il seguente:

01) dopo il n. 11) è inserito il seguente:

"11-bis) bevande vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

Conseguentemente, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"

11.22

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

11.23

VALENTE, FURLAN

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

11.24

GELMINI, LOMBARDO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.26

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Alla Tabella A, alla parte II-bis, numero 1-quinquies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mutande mestruali"".

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 32.650.000;
2025: - 32.650.000;
2026: - 32.650.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;
2025: - 5.000.000;
2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;
2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

11.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

Conseguentemente, al medesimo articolo:

1) al comma 1, sopprimere la lettera b);

2) al comma 2, premettere la seguente lettera: "0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: 8-bis) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili"

11.202 (già 11.39)

TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

6-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

6-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

individuare le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

11.42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

6-ter. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.

11.45 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.46

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.000.000;
2025: - 1.000.000;
2026: - 1.000.000;

11.47

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

«6-bis. All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;
2025: - 25.000.000;
2026: - 25.000.000;

11.48

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000 euro, qualora sempre nel medesimo anno hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 30.000 euro.";

b) al comma 57, la lettera d-ter) è soppressa."

11.50

MANCA, MARTELLA, BASSO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"."

11.0.41

NICITA, MISIANI

Dopo l'articolo 11. Aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. Le banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti che si sono avvalsi o che intendono avvalersi esclusivamente delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26, si applica un contributo straordinario di ammontare pari al 25 per cento dell'imposta determinata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, da destinare al finanziamento del suddetto Fondo. Il contributo volontario è versato in due annualità di pari importo. Le banche che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. Le banche che aderiscono all'accordo sono esonerate dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e dal suddetto contributo straordinario.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

4. Il comitato di cui al comma 3:

- a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 1 e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
- b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
- c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5. Il Fondo di cui al comma 1, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

- a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
- b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilità a far fronte al loro pagamento;
- c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

6. Il Fondo di cui al comma 1 scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

11.0.42

TURCO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Contributo straordinario)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico dei seguenti soggetti:

- a) coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

c) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

11.0.36

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

11.0.20

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO₂/km per mezzo, NEDC, 116 g CO₂/km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrize annualmente in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

- a) 116 gCo₂/km a 120 gCo₂/km: 1% del costo del veicolo;
- b) 121 gCo₂/km a 125 gCo₂/km: 2% del costo del veicolo;

- c) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;
- d) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;
- e) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;
- f) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;
- g) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;
- h) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- i) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- j) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- k) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- l) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- m) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- n) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- o) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- p) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;
- q) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- r) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- s) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- t) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- u) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;
- v) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

11.0.43

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-bis

(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687; quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle casse dello Stato (in compensazione del gettito verso la UE per la Plastic Tax europea).

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «85 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

11.0.200 (già 11.0.37)

PATUANELLI, NATURALE, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Misure di riduzione delle accise per il settore birrario)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali

e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2022";

b) al comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

11.0.5

PATUANELLI, TURCO, BEVILACQUA, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

11.0.44 (testo 2)

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole »di natura non commerciale« sono sostituite dalle seguenti: »o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti«;

2) al numero 20), le parole »di natura non commerciale« sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: »21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;«;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: »27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile

ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;«;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: »e da imprese sociali«.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

11.0.45

TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

11.0.17

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

11.0.16

LOREFICE, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede

una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

f) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

g) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

h) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

i) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

j) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 .

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

g) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO₂/km del mezzo ≥ 60 ;

h) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

j) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

k) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni

g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a >= 60.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO₂/km per mezzo, NEDC, 116 g CO₂/km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrizzate annualmente in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

- w) 116 gCo₂/km a 120 gCo₂/km: 1% del costo del veicolo;
- x) 121 gCo₂/km a 125 gCo₂/km: 2% del costo del veicolo;
- y) 126 gCo₂/km a 130 gCo₂/km: 3% del costo del veicolo;
- z) 131 gCo₂/km a 135 gCo₂/km: 4% del costo del veicolo;
- aa) 136 gCo₂/km a 140 gCo₂/km: 5% del costo del veicolo;
- bb) 141 gCo₂/km a 145 gCo₂/km: 6% del costo del veicolo;
- cc) 146 gCo₂/km a 150 gCo₂/km: 7% del costo del veicolo;
- dd) 151 gCo₂/km a 155 gCo₂/km: 8% del costo del veicolo;
- ee) 156 gCo₂/km a 160 gCo₂/km: 9% del costo del veicolo;
- ff) 161 gCo₂/km a 165 gCo₂/km: 10% del costo del veicolo;
- gg) 166 gCo₂/km a 170 gCo₂/km: 11% del costo del veicolo;
- hh) 171 gCo₂/km a 175 gCo₂/km: 12% del costo del veicolo;
- ii) 176 gCo₂/km a 180 gCo₂/km: 13% del costo del veicolo;
- jj) 181 gCo₂/km a 185 gCo₂/km: 14% del costo del veicolo;
- kk) 186 gCo₂/km a 190 gCo₂/km: 15% del costo del veicolo;
- ll) 191 gCo₂/km a 195 gCo₂/km: 16% del costo del veicolo;
- mm) 196 gCo₂/km a 200 gCo₂/km: 17% del costo del veicolo;
- nn) 201 gCo₂/km a 205 gCo₂/km: 18% del costo del veicolo;
- oo) 206 gCo₂/km a 210 gCo₂/km: 19% del costo del veicolo;
- pp) 211 gCo₂/km a 215 gCo₂/km: 20% del costo del veicolo;
- qq) oltre 216 gCo₂/km: 21% del costo del veicolo;
- rr) i valori emissivi gCo₂/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO₂/km.

11.0.18

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO₂/km)

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detrai-

bilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO₂/km del mezzo ≥ 60 ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 .

11.0.32

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-*bis*) prodotti biologici certificati; 19-*ter*) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

11.0.33

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura).

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-*bis*) prodotti biologici certificati; 19-*ter*) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).

11.0.2 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2. All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

- a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.0.1

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Ripristino dell'IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma»;

c) all'articolo 10, comma 4:

1) al numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse:

2) al numero 4), le parole «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.0.39

TURCO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Tassazione sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per

successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492?» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

Art. 12

12.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*

(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

b) al comma 10:

1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

12.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

12.0.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 83 milioni di euro per l'anno 2024, di 65,5, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, di 97 milioni per l'anno 2035 e di 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037.

Art. 14

14.0.2

FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Art. 16

16.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16 bis (Norme per l'istituzione di una Commissione per l'introduzione di una tassazione sugli extraprofitti)»

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, per il triennio 2024/2026 si istituisce la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".
 2. La Commissione è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.
 3. La Commissione ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti.
 4. La Commissione svolge analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.
 5. La Commissione redige e presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività. Sulla base delle valutazioni effettuate, è stabilita una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50% dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.
 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.
-

16.0.5 (testo 2)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

«Art. 16-bis

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 150.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

16.0.7

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 16-bis. - 1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

16.0.15

TAJANI, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(2x1000 per le associazioni culturali)

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai

contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corrispondenza delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis
(Fiscalità di montagna)

1. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo articolo 88, comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

16.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Imposta su vendite a domicilio)

1. Al fine di sostenere l'attività dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità che accettano per acquisti di valore superiore a cinquanta euro solo forme di pagamento elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta, con aliquota pari all'1,25 per cento, la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano e-commerce e/o consegne a domicilio e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno un milione di euro, il cui maggior gettito confluisce in un Fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per il sostegno del piccolo commercio di prossimità".

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuazione di quanto stabilito al precedente comma 1.

Conseguentemente all'articolo 693 del Codice Penale, dopo le parole: "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore," aggiungere le seguenti "un pagamento superiore a 50 euro effettuato con".

16.0.12

TAJANI, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

16.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

16.0.13

TAJANI, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

16.0.11 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite di spesa fino a un massimo di 1000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 17

17.1

SCALFAROTTO, PAITA

Al comma 1, dopo le parole "con modalità definite d'intesa" inserire le seguenti: "e sentite le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore maggiormente rappresentative".

17.0.2 (testo 2)

RANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)

A. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 18

18.200 (già 18.3)

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, è ridotto di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

18.4

ROJC

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025, e di 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

18.8

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione*

ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

18.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-*bis* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

18.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lette-

ra a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

18.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre

2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

I-ter. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

18.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisi-

che sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al comma 1-bis, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-bis e 1-ter, pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

18.14

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: ", la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

18.201 (già 18.20)

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera a), numero 2), la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della

cessione, esclusi i condomini e le singole unità immobiliari dello stesso condominio, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni;»

2) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «aventi ad oggetto immobili acquistati in data successiva al 19 maggio 2020».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

18.27

ROSSOMANDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:« 5-bis. Alle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono, altresì, accedere gli Enti di Terzo Settore che siano detentori di un immobile in forza di una concessione disposta dai comuni per lo svolgimento di attività socio sanitarie e assistenziali.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

18.28

MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofe alle città metropolitane, nonché per favorire la stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

18.29

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

Agli oneri delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la locazione a canone concordato».

18.0.1

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

18.0.3

NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione

dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

18.0.4

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis. (Disposizioni per contrastare l'emergenza abitativa e favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato)

1. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è consentita in tutti i comuni delle Città metropolitane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le relative agevolazioni fiscali sono riconosciute in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della medesima legge.

2. Entro il 30 settembre 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla base di proposta formulata entro il 30 giugno 2024 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

18.0.5

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis (Disposizioni per favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato per studenti universitari)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 è consentita in tutti i comuni della provincia o della città metropolitana in cui hanno sede l'università, il corso universitario distaccato, di specializzazione o, comunque, l'istituto di istruzione superiore.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2024, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" con le parole: "60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

Art. 21

21.0.1 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

Art. 23

23.2

MANCA, MARTELLA, BASSO

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024,

mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non infe-

riori a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

23.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, un spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 622 milioni di euro ."

23.6

MANCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«11 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025.».

23.8

MANCA, MARTELLA, BASSO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2024" aggiungere le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

23.200 (già 23.9)

SBROLLINI, PAITA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assi-

curare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

23.10

MISIANI

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026."*

23.11

LOMBARDO, GELMINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

23.12

FREGOLENT, PAITA

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

23.22

PAITA, SBROLLINI

Al comma 6, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel rispetto delle procedure già in essere presso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli uffici fiscali degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

23.25

MANCA, MARTELLA, BASSO

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di una più rapida ed efficace verifica della corretta compensazione dei crediti di qualsiasi

importo maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro, con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite le modalità di scambio di informazioni.».

23.31

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Al comma 13, sostituire le parole: « l'agente della riscossione può avvalersi» con le seguenti:« l'agente della riscossione e gli Enti territoriali che gestiscono la riscossione in proprio, possono avvalersi,»

23.0.1

RANDO

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura

delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ag-

giungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

3. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio in evase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

Conseguentemente a), all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;";

Conseguentemente b) ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 100 euro a decorrere dall'anno 2024."

23.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente

«Art. 23-bis

(Misure per il recupero del gettito derivante dal contributo straordinario sugli extraprofitti di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

Art. 24

24.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «salvo quanto previsto dal successivo comma 5, entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, la parola «anche» è eliminata ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità, anche in assenza di copertura assicurativa, di accedere a contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati da tali eventi ai beni diversi da quelli indicati al comma 1.»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto può prevedere l'applicazione di premi proporzionali al rischio

e un eventuale scoperto o franchigia non superiore ai livelli definiti con il decreto di cui al comma 5.

5. Ai fini dell'operatività delle presenti disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'IVASS, nonché le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di cui al comma 1 e delle imprese di assicurazione, sono stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.».

24.5

MARTELLA

Al comma 2, dopo le parole "a valere su risorse pubbliche," sopprimere la parola: "anche"

24.6

MARTELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio."

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

24.0.2

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. Per i nuclei familiari residenti nelle aree dei crateri sismici 2016-2017 che rinunciano al contributo per la ricostruzione e optano per gli incentivi di ecobonus e sismabonus di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è erogato dai comuni il contributo per autonoma sistemazione e comunque garantite le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità e comunque non oltre 15 mesi dalla data di deposito della rinuncia al contributo per le abitazioni di tipo B e C nonché di 30 mesi per le abitazioni di tipo E.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Art. 26

26.200 (già 26.2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte".

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032, 121 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire: "ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli," con le seguenti "ridotto a 2,6 volte per le donne";

b) Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso;

c) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

26.5

CAMUSSO, MANCA, MISIANI, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo periodo, dopo le parole "a 2,8 volte" sono inserite le seguenti "ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli,";

b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

26.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Proroga dell'APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti:

»31 dicembre 2024«.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per

l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

26.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 16-bis della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis.

(Oggetto del monopoli)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della canna-

bis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati"».

Art. 27

27.0.6

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"27-bis
(Misure in materia di assegno di incollocabilità)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.195.900 euro per l'anno 2024 e di 99.050.000 euro a decorrere dall'anno 2025.".

27.0.200 (già 27.0.4)

GUIDOLIN, NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Misure per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consu-

mi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

27.0.201 (già 27.0.5)

GUIDOLIN, NATURALE, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Misure per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»

b) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 28

28.3

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";

b) *al secondo periodo sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti:* "205 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

28.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente". Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

3 ter) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

3 quater) L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

3 quinquies) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

28.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

3-quarter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

28.0.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025, 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

Art. 29

29.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

29.3

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029."

29.5 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

29.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-*bis*) l'incremento straordinario previsto dal comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni è riconosciuto anche nell'anno 2024.";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera b) numero 5-*bis*), pari a 270 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024."

29.0.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis

(Interventi in materia di perequazione automatica delle pensioni inerente alla somma aggiuntiva)

1. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Art. 30

30.200 (già 30.5)

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere le parole «e 5 mesi».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, è ridotto di 57 milioni di euro per l'anno 2024, 84 milioni di euro per l'anno 2025, 74 milioni di euro per l'anno 2026, 34 milioni di euro per l'anno 2027 e 88 milioni di euro per l'anno 2028.

30.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

30.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

30.4 (testo 2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e 5 mesi»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.»

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:* «5-bis. Ai maggiori oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi

finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022

b) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

b) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

30.6 (testo 2)

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari

a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

30.2 (testo 2)

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";

d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

30.10 (testo 2)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

30.13 (testo 2)

FURLAN, NICITA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024».

3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificate dal comma 3, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità

contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

30.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

Consequentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

30.16

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."

Conseguentemente,

a) sopprimere la lettera b);

b) *Conseguentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

30.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-*bis*) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4."

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, come introdotto dal comma 3, lettera a), numero 1-*bis*), valutato nel limite Massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

30.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 292 lettera a) capoverso "1-*bis*" della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici."

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

30.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, il numero 4) è soppresso

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

30.21

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026."

30.22

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere il numero 4);

2) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "*4-bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025."

30.24

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, lettera a), pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026."

30.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d bis) Quanto previsto all'art. 1, commi 286 della legge 197/2022, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

30.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) quanto previsto all'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del /2022, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023."

30.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a) dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15

luglio 1996 n. 604" sono aggiunte le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020."

30.0.7 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

»d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00«.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

30.0.8

D'ELIA, BOCCIA

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)".

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.500.000;

2025: - 1.250.000;

2026: - 1.000.000;

30.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Introduzione della pensione di garanzia)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il

30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

30.0.200 (già 30.0.6)

GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-*bis*".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 60 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni a decorrere dal 2025.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

30.0.201 (già 30.0.5)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), n. 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 31

31.3

MISIANI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";

b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";

c) sostituire il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'Isco può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui al comma 13 e nei limiti di spesa previsti dal comma 12 della presente legge."

31.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "due anni";

b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

c) sostituire il comma 9 con il seguente: "L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

31.6

IRTO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "due anni";

b) al comma 6 sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

c) il comma 9 è sostituito con il seguente: L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".

Art. 32

32.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026."*

32.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

32.0.5

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"32-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dal 2024."

32.0.4

PIRRO, DAMANTE, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 32-bis.

*(Credito d'imposta per investimenti in materia di prevenzione
e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di la-
voro, nonché tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai comma 1 e 2

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater.

«Art. 32-ter (Tassa sui servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».

"Art. 32-quater (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una

quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

32.0.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo

pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

32.0.7 (testo 2)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, ROJC, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma,

nonché in materia di diagnosi precoce)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 20007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

- a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;
- b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui com-

plessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesoteliomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

32.0.6

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature da lavoro statiche e automatizzate, nelle parti esposte a contatti accidentali da cui possa derivare una condizione di pericolo per l'incolumità del lavoratore, prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il pronto spegnimento o il blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un contributo a fondo perduto in favore dei datori di lavoro per l'acquisto dei meccanismi di sicurezza di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto il con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le caratteristiche e i requisiti minimi di cui devono essere dotati i meccanismi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

32.0.8

CRISANTI, D'ELIA, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis
(Lavoro sportivo)

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» *sono sostituite dalle seguenti* « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

32.0.10

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia

delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

32.0.11

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Riabilitazione termale)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

Art. 33

33.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

33.2

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e

amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

33.3

FURLAN, MISIANI, MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043."

33.4

GELMINI, LOMBARDO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, 66,4 milioni di euro per il 2025, 149,1 milioni di euro per il 2026, 244,3 milioni di euro per il 2027, 372,5 milioni di euro per il 2028, 523,6 milioni di euro per il 2029, 713,7 milioni di euro per il 2030, 919,5 milioni di euro per il 2031, 1.167,1 milioni di euro per il 2032, 1.418,7 milioni di euro per il 2033, 1.707,6 milioni di euro per il 2034, 1.990,6 milioni di euro per il 2035, 2.284,1 milioni di euro per il 2036, 2.530,9 milioni di euro per il 2037, 2.742,7 milioni di euro per il 2038, 2.907,1 milioni di euro per il 2039, 3.060,3 milioni di euro per il 2040, 3.192,7 milioni di euro per il 2041, 3.365,0 milioni di euro per il 2042, 3.504,2 milioni di euro per il 2043, si provvede attraverso le minori spese de-

rivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

33.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportata dalla seguente Tabella:

Anno	Mln.
2024	-11,5
2025	- 43,2
2026	- 96,9
2027	- 158,8
2028	-242,1
2029	-340,3
2030	-463,9
2031	-597,7
2032	-758,6
2033	-922,2
2034	-1.109,9
2035	-1.293,9
2036	-1.484,7
2037	-1.645,1
2038	-1.782,8

2039	-1.889,6
2040	-1.989,2
2041	-2.075,3
2042	-2.187,3,
2043	-2.277,7

33.6

PATUANELLI, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari agli oneri derivanti pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036. 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis (Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

33.200 (già 33.1000/9)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.";

a) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 34

34.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Al comma 2, sostituire le parole "non superiore" con la seguente "pari".

34.6

MANCA

Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso".

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

34.7

MANCA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: «242-bis. Per gli anni 2024 e 2025, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»"

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate

dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

34.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9 bis) Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole «al 31 dicembre 2023,» vengono sostituite con «al 31 dicembre 2024,» e le parole «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

9 ter) "All'articolo comma 2 del dlgs 81/2015 dopo le parole "...di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23", le parole "e 24." sono abrogate."

9 quater) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.9

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-*ter*, le parole "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *9-bis*, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025."

34.10

IRTO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»*

b) *al comma 1-ter. le parole «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;*

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *9-bis*, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.»

34.12

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»

34.0.87

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

"Art. 34-bis

(Misure in materia di ammortizzatori sociali nel settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono aggiunte le seguenti: "2024, 2025 e 2026".

b) al secondo periodo le parole: "50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "77,5 milioni di euro per l'anno 2024, 77,9 milioni di euro per l'anno 2025, 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027, 50,8 milioni di euro per l'anno 2028, 33,3 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "22,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 44 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni

di euro per l'anno 2028, di 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 80,7 milioni di euro per l'anno 2030.

34.0.9

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«34-bis

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92,
in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- c) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani. »

34.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis.

"1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

34.0.64

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34 bis

(Introduzione di misure di sostegno economico ai lavoratori)

All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "2022 e 2023"

sono aggiunte le parole "2024 e 2025".

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

34.0.110

NICITA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte "ad eccezione dell'articolo 7-ter".

34.0.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis.

(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia

relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, , ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

34.0.73

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 34-*bis*

(Modifica all'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni, in modo continuativo" sono sostituite con le seguenti:

"per almeno due anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

34.0.72

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola «cinque» è sostituita con la seguente: «due».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

34.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Articolo 34-bis

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso."

.

34.0.200 (già 34.0.83)

MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

34.0.26

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" aggiungere le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si prov-

vede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

34.0.51

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente

"Art. 34-bis

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 7.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di diecimila euro.

4. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81 con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.

5. L'INPS, per la finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui all'articolo 2 secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo articolo 6;

c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-*bis* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

34.0.45

Enrico BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali, con una dotazione iniziale pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate a compensare le minore entrate derivanti dalla non imponibilità degli incrementi salariali, nonché al riconoscimento, in favore del datore di lavoro, di un credito d'imposta di importo pari alle spese sostenute per il finanziamento dei predetti incrementi, concordati nell'ambito della contrattazione di secondo livello e autorizzati all'accesso al Fondo nel limite delle risorse disponibili..

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, che devono comunque garantire l'accesso al fondo nel rispetto del principio di imparzialità e di tutela della concorrenza, evitando sperequazioni sul piano territoriale e dando priorità agli accordi contrattuali di cui al comma 1 che abbiano maggiore incidenza sul reddito del lavoratore.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente com-

ma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

34.0.36

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Fondo Unico Politiche Sociali)

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
 3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
 4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025"
-

34.0.25

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, unità di personale con qualifica dirigenziale, prive di occupazione al momento dell'assunzione, è concesso un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta per ciascun assunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Ai fini della concessione del beneficio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

34.0.74

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Indicizzazione della soglia reddituale e del sostegno all'affitto nell'Assegno d'inclusione)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2 Comma 2, lettera b) della presente legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026».

34.0.104

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto).

1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

34.0.1

MISIANI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità contributiva)

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

2. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma 5 esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.

4. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quel-

lo di applicazione. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve esserne effettuata la revisione.

5. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 15 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.

7. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.

8. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.

9. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

10. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Inail, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza

tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.

11. Le misure premiali di cui ai commi 9 e 10 non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.

12. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

13. Sono a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34.0.38

CAMUSSO, D'ELIA, MISIANI, ZAMPA, MANCA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis. - (Dimissioni volontarie delle lavoratrici) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-*bis* decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

34.0.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 34 bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato a sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ISEE dal pagamento della retta dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un miliardo di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo Articolo 3" di cui all'articolo 16 bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui

afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

34.0.89 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-*bis*. L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.

221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

34.0.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

34.0.76

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifica della scala di equivalenza nell'Assegno d'inclusione)

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è

aggiunta la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura; »

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025».

34.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Modifiche in materia di anticipo pensionistico per i lavoratori sordomuti)

2. All'articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti: "dieci anni".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro."

34.0.59

MANCA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

34.0.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

34.0.62

MANCA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

34.0.65

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

34.0.68

MANCA

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

34.0.71

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

34.0.2

BASSO, IRTO, FINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

34.0.90

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici)

1. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

34.0.106

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

34.0.105

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis.

(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

34.0.80

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Ridefinizione dell'offerta congrua)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;"

2) la lettera d) è soppressa."

34.0.79

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Ridefinizione dell'offerta congrua di cui all'articolo 9 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

1. All'articolo 9, comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

b) la lettera d) è soppressa."

34.0.81

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Ridefinizione dell'offerta congrua nell'Assegno d'inclusione)

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

b) alla lettera d) le parole: «qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto » sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

34.0.15

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste

dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

34.0.75

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Riduzione della scala di equivalenza)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

1. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro."

34.0.77

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Riduzione della scala di equivalenza ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

34.0.46

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le

maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

34.0.47

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2024 per 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

34.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

34.0.49

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto

di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 35

35.1

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole «, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni»

b) al comma 2, sostituire le parole «240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2024, 504 milioni di euro per l'anno 2025, 550 milioni di euro per l'anno 2026, 552 milioni di euro per l'anno 2027, 554 milioni di euro per l'anno 2028 e 556 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 140 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 110 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

35.0.10

D'ELIA, CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

"Art. 35-bis

(Disposizioni in materia di congedi di maternità e di paternità paritari)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «**all'80 per cento**» sono **sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;**

b) all'articolo 27-bis:

1) al comma 1, le parole: «dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «**dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi**»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66»;

4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

c) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

d) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro»;

e) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 66:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo»;

2) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

1-*quater*. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli»;

h) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

i) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento?» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

l) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

m) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

35.0.200 (già 35.0.2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale, salvo non sia presentata richiesta in tal senso da parte dei lavoratori interessati.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

35.0.9

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

35.0.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

35.0.201 (già 35.0.3)

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure di incentivo e sostegno per famiglie con almeno due figli nell'ambito delle misure per l'attrazione del capitale umano)

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

"5- *quinquies*. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-*bis* nonché ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-*ter*, è attribuita la facoltà di optare per il mantenimento delle predette misure agevolative fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione,

abbiano almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 10 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'importo del versamento si riduce al 5 per cento in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore della presente legge, in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il secondo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane in vita.

5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma *5-quinquies.*».

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

35.0.6

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

"Art. 35-bis

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 36

36.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente: "34-*bis*. (Regime sperimentale) 1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato

riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere finanziario inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 4, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione"

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

36.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 fino al dodicesimo anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'ar-

articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

36.4

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 36

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi."

2. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

36.7

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

01-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge, e del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

36.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da "elevata, in alternativa tra i genitori" a "per il solo anno 2024" con le seguenti "elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione";

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

36.10

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024»" con le seguenti: "nel limite massimo di due mesi a decorrere dal 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 35 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

36.12

MAIORINO, BEVILACQUA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis pari a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e dall'articolo 36-bis.

1-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13,

primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

«Art. 36-bis. (Sussidi Ambientalmente Dannosi) 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

36.0.4

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

"Art. 36 bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'art. 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito in legge il 16 novembre 2023, n. 899, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "96 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

36.0.6

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

"Art. 36-bis

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro annui è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2024, di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

36.0.8

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo 36, Inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Contributo per l'adozione di minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

36.0.7

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Misure in materia di contratti collettivi di secondo livello)

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ad

incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* «60 milioni di euro per il 2024, 60 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.»

Art. 37

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma, eliminare il seguente periodo: "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

b) Al secondo comma, eliminare il seguente periodo:

"in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico";

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

37.4

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026";

b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico,";

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole "in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024"

b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

Sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026."

37.7

SCALFAROTTO, PAITA

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole «, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni per l'anno 2025 e 34 milioni di euro per l'anno 2026.

37.8

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

3-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

3-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte even-

tuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

37.0.12

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)

1. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

- a) 662202 - Agenti di assicurazioni;
- b) 662203 - Sub-agenti di assicurazioni
- c) 662204 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 50 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

37.0.1

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aumento della deducibilità degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, ultimo periodo, le parole ", fino all'importo di lire 3.000.000," sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 3000,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

37.0.200 (già 37.0.5)

MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio

2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.348.486 per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

37.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis.

(Proroga dello smart - working per i fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)

1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2024.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Art. 38

38.1

PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all' articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria).

1. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «412-bis). Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 41.».

38.2

PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

b) *dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale)

1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

3. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up,

favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

38.3

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

38.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "56 milioni"

38.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

38.7

GELMINI, LOMBARDO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo,".

38.0.1

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"38-bis
(Misure in materia esenzione dei
trattamenti aventi natura indennitaria)*

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dal 2024".

38.0.2

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«38-bis
(Misure a sostegno delle politiche abitative)*

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 39

39.2

LORENZIN

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "15 milioni"

Conseguentemente

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: ""Il Fondo di cui al primo periodo del presente così come incrementato è impiegato per il 50% per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti e, dunque, maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno e il restante 50%, per le stesse finalità, dai Comuni la cui dimensione supera i centomila abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

39.3

LORENZIN

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni"

Conseguentemente:

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: "Il Fondo di cui al primo periodo del presente comma è impiegato per almeno il 20 per cento per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze ed elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti, e quindi maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

39.200 (già 39.13)

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, sostituire le parole «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

39.11

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "85 milioni"

39.14

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "20 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

39.15

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

39.16

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "10 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

39.201 (già 39.32)

PAITA, RENZI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.

39.202 (già 39.39)

ENRICO BORGHI, RENZI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-0.bis. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al periodo precedente è incrementato di 20 milioni di euro annui per il triennio 2024-2025.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

39.203 (già 39.40)

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

39.35

MALPEZZI, DELRIO, D'ELIA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva dei minori come strumento di inclusione, per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e al fine di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

5-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di *voucher* del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

5-quater. Con decreto del Ministro dello sport e giovani, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

5-quinques. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

39.36

BAZOLI, MALPEZZI, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

5-ter. Il fondo di cui al comma 5-bis è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5-quater. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma *5-bis* tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2028

39.38

D'ELIA, ZAMPA, MISIANI, MANCA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di sostenere un piano straordinario di rafforzamento dell'offerta assistenziale per la salute mentale nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma *5-bis*, le linee di indirizzo per l'attuazione del piano e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute, anche in deroga alle disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

Conseguentemente,

a) all'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole "3.000", "4.000" e "4.200" rispettivamente con le seguenti "3.100", "4.100" e "4.300";

2) dopo le parole "per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5," inserire le seguenti "39, commi 5-*bis* e 5-*ter*,".

b) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

39.42

MANCA, PARRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impianistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

39.204 (già 39.33)

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo 39, dopo il comma 5-octies, aggiungere i seguenti commi:

5-nonies. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

5-decies. Il fondo di cui al comma 5-*bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5-quater. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 5- bis tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

39.0.200 (già 39.0.66)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-0.bis

(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)

1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, *si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

39.0.23

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente: « 278-bis. Il Fondo istituito di cui al precedente comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed in favore dei loro eredi e superstiti.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 12.000.000;
2025: - 12.000.000;
2026: - 12.000.000;

39.0.24

MARTELLA

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026"

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

39.0.27

MARTELLA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in

favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni le medesime stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2022.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

39.0.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39- bis (Proroga dei lavori della Cabina di regia dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, del relativo Comitato tecnico scientifico, nonché della Segreteria tecnica)

1. Ai fini della compiuta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ed in particolare della comprovata necessità di individuare e definire nello specifico i costi e i fabbisogni standard, nonché, per ciascuna Regione, accertare l'attuale livello di realizzazione delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e quantificare l'allocatione efficiente e sostenibile della spesa pubblica in relazione all'attuazione di ciascuno di essi, la Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il Comitato tecnico scientifico (CLEP), ciascuno per le proprie competenze, proseguono i lavori sino al 31 dicembre 2024.

2. In riferimento all'operatività del Comitato tecnico scientifico (CLEP), nonché della Segreteria tecnica, istituiti in supporto alla Cabina di Regia, è stanziato, per l'anno 2024, l'importo di 1.000.000,00 di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

39.0.38

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

39.0.40

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

39.0.59

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025

e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

39.0.48

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Assegnazione delle risorse relative al 5 per mille, per l'anno 2022, per le APS e le ODV non iscritte nel RUNTS)

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille per l'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

39.0.51

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Borse di studio per le vittime del dovere)

1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

39.0.56

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico

nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

39.0.31

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere» b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

39.0.201 (già 39.0.17)

PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

39.0.33

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento delle risorse per la liquidazione del 5 per mille)

1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

39.0.60 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.57

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

39.0.58

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in materia di tratta)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

39.0.202 (già 39.0.9)

ALOISIO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

39.0.44

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Proroga dell'accesso al 5 per mille per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

39.0.63

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro

per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

39.0.25

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui

all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022. » sono sostituite dalle seguenti: «, e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 »

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 12.000.000;
2025: - 12.000.000;
2026: - 12.000.000;

39.0.53

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Rifinanziamento del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

39.0.203 (già 39.0.16)

CROATTI, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Rifinanziamento fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP))

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consu-

mi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

39.0.54

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Risorse destinate ai centri anti violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

Art. 39-ter

39-ter.200 (già 39.0.65)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 39-ter è aggiunto il seguente 39-quater:

39-bis

(Misure a sostegno del servizio civile universale)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e potenziare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

39-ter.0.200 (già 39.0.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-quater

(Finanziamento del Fondo a tutela degli orfani dei crimini domestici)

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore

delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità già fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71. "

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro."

Art. 40

40.6

MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole "231.807.485 euro" con le seguenti "335.807.485 euro".

Conseguentemente,

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "10 milioni";

b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 40, comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

40.5

MALPEZZI, BAZOLI, MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "231.807.485 euro annui" con le seguenti: "261.807.485 euro annui";*

b) al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole "Alle finalità di cui alla lettera a) è destinata una quota del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 230 milioni di euro annui."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

40.3

LORENZIN

All'articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dotazione di euro 231.807.485" con le seguenti: "dotazione di euro 231.817.485";

b) al comma 3 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti;

c) al comma 4 sostituire le parole da "*a) a h)*" con "*da a) a h-bis)*" e dopo la parola "*h)*," aggiungere la seguente "*h-bis)*"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

40.7

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) al comma 3, sopprimere la lettera f);

c) al comma 4, sopprimere la parola f);

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "*6-bis. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

40.8

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;"

40.200 (già 40.12)

DAMANTE, SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a

fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

40.13

LORENZIN

Al comma 3 dopo la lettera h) inserire la seguente:

"h-bis) Iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni con più di un milione di abitanti."

40.15

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi».

40.16

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) completamento e adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;"

40.19

LORENZIN

Al comma 4 sostituire le parole "da a) a h)" con le seguenti "da a) a i)" e dopo la lettera h) inserire le parole "i),"

40.201 (già 40.20)

SBROLLINI, ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 90 milioni di euro.

4-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è inserito il seguente: "1-*bis*. Gli eventuali residui del fondo di cui al comma precedente non impegnati al 31 dicembre di ciascun anno, limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati a incrementare ulteriormente il medesimo fondo per l'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della ricognizione di cui al periodo precedente è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "85 milioni", con le seguenti: "185 milioni";
- b) sostituire la parola "2026", con la seguente: "2024".

c) dopo il comma, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

40.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "7. Ai maggiori oneri del comma 6 pari a 585 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2026, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinqües*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da ema-

nare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

40.202 (già 40.25)

CROATTI, TURCO, DAMANTE, MAZZELLA, BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e di cui decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

40.203 (già 40.27)

SIRONI, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

40.24

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni annui da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre degli anni scolastici interessati, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e Merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

40.28

VALENTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

40.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis (Persone disabili e accesso al lavoro)

1. All'articolo 8, comma 1-*ter*, della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti:

«del 50 per cento»."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere, dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

40.0.12

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

40.0.42

MANCA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"ART. 40-bis

(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024 e 2.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

40.0.18 (testo 2)

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)

1. All'articolo 8, comma 1-*ter* della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

40.0.38

MANCA, LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

40.0.5

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

"Articolo 40-bis

(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)

1. All'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".

40.0.22

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficiente) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

1. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1,

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."

40.0.200 (già 40.0.28)

PAITA, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, RENZI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo anziani non autosufficienti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni

e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

40.0.10 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.201 (già 40.0.16)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

40.0.40

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.0.33

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per il supporto alla vita indipendente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili. Alle risorse del fondo di cui al primo periodo possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024."

40.0.35

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico

dell'attività del caregiver familiare)

1. Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025.".

40.0.202 (già 40.0.32)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo per l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«*b-bis*) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a)e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b)e *b-bis*)».

3. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.

40.0.23

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

40.0.34

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziato e non utilizzato per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziato e non utilizzato per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge."

40.0.27

PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Ai fini della concreta attuazione dei principi di cui alla legge 23 marzo 2023 n. 33, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»; b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,48 per cento». Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'anno 2025.

40.0.37

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 40-*bis*

(Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa e scolastica)

1. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità, bisogni educativi speciali o che si trovino in contesti a rischio emarginazione sociale, in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico anche attraverso l'aumento dell'offerta di servizi educativi e scolastici nella fascia di età 3 mesi 14 anni, è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con una dotazione di 50 milioni di euro per annualità per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo è ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio

o povertà educativa, al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 14 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2024 - 2025 e 2026; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

40.0.41 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milio-

ni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. "

40.0.43

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Incremento Fondo non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2024 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

40.0.20 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.19

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Innalzamento del limite di reddito annuale dei familiari a carico ai fini di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2022, n. 90."

40.0.29 (testo 2)

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazio-

ne delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

40.0.21

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone con sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione di disabilità unica, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "specificata unica" sono aggiunte le seguenti: ", distinta dalla somma delle disabilità uditive e visive";

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.";

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità" e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "possono individuare" sono sostituite dalla seguente: "individuano".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

40.0.31

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

"Articolo 40-bis

(Promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità)

1. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'in-

clusione delle persone con disabilità, di cui al comma 1 dell'articolo 40, sono destinati:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria."

Art. 41

41.200 (già 41.7)

DAMANTE, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.090 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 50, comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «90 milioni»;

b) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a

fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

41.201 (già 41.10)

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.034 milioni di euro per l'anno 2024, 4.034 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.234 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Finanziamento aggiuntivo dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica e sua defiscalizzazione)

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 33.874.620 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard che è conseguentemente rifinanziato di pari importo.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente tratta-

mento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

41.202 (già 41.24)

PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.030 milioni di euro per l'anno 2024, 4.030 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Indennità per il personale medico e sanitario dei centri trapianti)

1. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a

fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

41.1

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire i seguenti:

"Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)."

«Art. 45-ter

(Lotta all'evasione fiscale)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di

evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

41.4

PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennità per gli operatori socio sanitari)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022- 2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla

contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sopprimere l'articolo 38

d) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al l'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

41.14

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.300 milioni di euro per l'anno 2024, 4.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Conseguentemente dopo l'articolo 48 aggiungere i seguenti:

«Art. 48-bis

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si

provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

«Art. 48-ter

(Lotta all'evasione fiscale)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

41.16

GUIDOLIN, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.670 milioni di euro per l'anno 2024, 4.670 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 42-bis

(Incremento indennità di specificità infermieristica)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 L'indennità prevista dall'articolo 104, comma 1, e relativa tabella H del CCNL 2019-2021 del 3 novembre 2022, per il personale infermieristico di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739, è

aumentata dei seguenti importi ai quali si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

- a) di 50 euro lordi fino a 10 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità,
- b) ulteriori 50 euro lordi fino a 20 anni;
- c) ulteriori 50 euro lordi fino a 30 anni;
- d) ulteriori 50 euro lordi dopo i 30 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità.

2. Per i suddetti importi non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri derivanti pari a 670 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

b) *dopo l'articolo 88, inserire i seguenti: «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.*

«Art. 88-ter. (Servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

41.19

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 42-bis

(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 50 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2024, al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

«Art. 42-ter

(Lotta all'evasione fiscale)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 150milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei

contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

41.27

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "7.000 milioni di euro per l'anno 2024"

Conseguentemente, la dotazione per l'anno 2024 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotta di pari importo.

41.31

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati

a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*quater*. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è destinata alle finalità di cui all'articolo 41-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente

"Art. 41-*bis*

(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Servizio nazionale sanitario)

1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le Regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati

a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

41.37

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2024 la quota percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è raddoppiata. L'incremento di cui al precedente periodo è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività di ricerca e alle iniziative di cui alle lettere a) e b), comma 2, del medesimo articolo 12. Conseguentemente, le restanti voci di spesa finanziate a valere sul fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ridotte in misura proporzionale."

41.39

LORENZIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In ordine all'incremento di cui al comma precedente si precisa che almeno una percentuale del 10 per cento è destinata a interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria"

41.40

LORENZIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In ordine all'incremento di cui al comma 1, una percentuale almeno pari al 10% di esso è destinato ad interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria."

41.41

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le risorse destinate all'individuazione dei donatori di midollo osseo di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 52, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "97 milioni".

41.0.9 (testo 2)

MANCA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-*bis*

(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario na-

zionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

41.0.4

MANCA, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Utilizzo delle quote di avanzo vincolato)

1. All'articolo 1, al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.""

Art. 42

42.4

SBROLLINI, PAITA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di incrementare il numero di contratti per le specializzazioni in medicina è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2024. La somma di cui al periodo precedente è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al personale interessato, con decreto del ministro della salute, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

5-*ter*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro annui euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

42.0.1

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-*bis*

(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla Legge 10 agosto 2000 n. 251 e alla Legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

42.0.7

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-bis

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'art. 1, comma 409 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e definita dall'art. 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Art. 43

43.2

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'attuazione del comma 1 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio

sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsati da parte dell'AIFA dovrà inoltre rispondere a criteri di sostenibilità della spesa farmaceutica rispetto ai rispettivi fondi."

43.0.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

"43-bis.

(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale.

2. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita."."

43.0.3

SBROLLINI, RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di regime di innovatività per i farmaci)

1. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli antibiotici innovativi, identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)", il requisito di innovatività piena decorre dal momento in cui tali farmaci sono inseriti nel Fondo di cui al comma 401 e sono passati dallo stato di innovatività condizionata a quello di innovatività piena. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo ex factory attualmente praticato in regime di rimborso al SSN.

2. In attuazione del comma 1, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

43.0.4

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Entrate payback ai fini dell'equilibrio economico-finanziario 2023)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "payback relativo agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "payback relativo agli anni 2021 e 2022" e le parole "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2023".

43.0.2

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale. I farmaci di cui al presente comma mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.»

Art. 44

44.1

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico", le parole "dando mandato ad AIFA di rinegoziare i prezzi dei medicinali che transiteranno dalla classe A/PHT a classe A al fine del rispetto del tetto di cui all'articolo 43" e dopo le parole "Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" le parole: "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

b) al comma 2, lettera e), dopo le parole "per ogni confezione di farmaco" inserire le seguenti "con prezzo più basso o di riferimento";

c) al comma 6, dopo le parole "dei farmaci SSN da parte delle farmacie" inserire "e in caso di superamento del tetto di cui all'art 43, modifica per l'anno successivo in riduzione le quote di cui al comma 2, lettere a) b) e c)";

d) dopo il comma 8, dopo le parole "il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" sono inserite le parole "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

e) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*) l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1 è subordinato alla verifica che tali misure non rappresenti un aggravio di costi per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, né una possibile riduzione di entrate."

44.3

ZAMPA

Sostituire il comma 2, lettera e) con il seguente:

e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,28 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, che abbia un prezzo al pubblico allineato al prezzo di riferimento».

44.200 (già 44.7)

DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, PATUANELLI, CASTIELLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, una Azienda Farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 45

45.1

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45

(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano operativo nazionale per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi Piani operativi e corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità adottano le seguenti misure:

a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze

assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) istituiscono, al fine di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee intra regionali da un punto di vista demografico e per numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti sul proprio territorio;

c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale;

d) pubblicizzano al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornano in tempo reale sul proprio sito web istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel piano nazionale di governo delle liste di attesa;

e) al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

2. Al fine di garantire ad Agenas di compito di coadiuvare ed indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa così come definite dall'comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità rispetto alle quali le regioni inviano ad Agenas in tempo reale i dati relativi alla situazione delle proprie liste di attesa.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contra-

sto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

45.2

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, PATUANELLI, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45

(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 42 e possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo nel limite di 123 milioni di euro per l'anno 2024, 368 milioni di euro per l'anno 2025 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in

intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

45.3 (testo 2)

FURLAN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

1-bis. Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

1-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risulta-

ti conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

45.200 (già 45.8)

MUSOLINO, PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare ai territori interessati la piena tutela del diritto fondamentale alla salute secondo criteri di efficacia, efficienza e prossimità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate al funzionamento e al potenziamento del reparto di cardiocirurgia pediatrica dell'azienda sanitaria provinciale di Messina - Ospedale "San Vincenzo" di Taormina, quale presidio medico di eccellenza, al fine di garantire le relative prestazioni all'interno del territorio della Regione Siciliana e della Calabria. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 marzo 2024, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

45.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate" aggiungere le seguenti "per un finanziamento non superiore all'anno 2019".

45.7

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 4, comma 9-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salve in relazione agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nei confronti dei dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale le tariffe orarie più elevate eventualmente riconosciute in attuazione di disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro."

45.0.6

CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45- bis

(Istituzione della piattaforma "Monitoraggio e controllo delle liste di attesa" per il funzionamento dei centri unici di prenotazione (CUP))

1. Al fine salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa attraverso un'efficiente programmazione delle prestazioni sanitarie, il Ministero della Salute effettua trimestralmente il controllo della presenza e dell'effettivo fun-

zionamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale in ogni regione e verifica che ad esso afferiscano tutte le prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate.

2. Il Ministero della salute promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma telematica nel proprio sito internet istituzionale denominata «Monitoraggio e controllo delle liste di attesa», per rendere pubblici agli utenti gli esiti di cui al comma 1

3. A partire da 1 gennaio 2024, il Ministero della Salute inserisce la presenza del CUP regionale fra gli indicatori CORE del sistema di verifica dei LEA.

4. Al fine di delineare un sistema organico di misure mirate al contenimento dei tempi di attesa e definire strumenti utili per supportare le direzioni aziendali e i dipartimenti nei percorsi di presa in carico dei pazienti, le aziende sanitarie e ospedaliere introducono la funzione di gestione operativa per il controllo delle liste di attesa in modo da garantire la coordinazione corretta dei fabbisogni, degli interventi chirurgici, delle tipologie di prestazioni specialistiche e di diagnostica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500 mila euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

45.0.200 (già 45.0.10)

PIRRO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni concernenti la riduzione delle liste di attesa)

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di straordinari e di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

45.0.5

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 45-bis

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

45.0.7

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso

all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PN-GLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4 le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa,

previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

45.0.3

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Proroga della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

45.0.4

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Proroga della possibilità di ricorrere alle prestazioni agiuntive presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole "Per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2023 e 2024" e le parole "50 milioni di euro" e "20 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2023 e 67 milioni per l'anno 2024" e "20 milioni di euro per l'anno 2023 e 27 milioni di euro per l'anno 2024"

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024."

45.0.1

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati e per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

45.0.2

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Proroga delle misure straordinarie per l'assunzione dei medici specializzandi nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

Art. 46

46.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "all'ordinata" aggiungere le seguenti ", e riequilibrata," e le parole "incrementata di 1 punto", sono sostituite dalle seguenti "ridotta di un punto"

46.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

(Misure per contrastare l'esternalizzazione di servizi sanitari)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole "previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";*

b) *le parole "prima dell'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'entrata in vigore della presente legge";*

c) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano, con cadenza annuale, sulla base delle relazioni predisposte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che l'incremento dei limiti di spesa di cui al comma 1 non sia superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati."

46.0.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

(Procedure di verifica delle attività di esternalizzazione in ambito sanitario)

1. Al fine di promuovere la qualità dell'assistenza erogata, di contrastare la perdita di competenze interne al Servizio sanitario nazionale e di favorire la qualità dei rapporti di lavoro nel settore della tutela della salute, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere all'acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente con riferimento alle attività di supporto, strumentali alle funzioni principali del Servizio sanitario nazionale, e con l'esclusione delle attività caratteristiche connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria dirette ai cittadini.

2. Nel rispetto dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le esternalizzazioni possono essere autorizzate solo a condizione che possano produrre effettive e durature economie di gestione, siano in grado di migliorare la qualità del servizio e sia rafforzata la capacità dell'amministrazione pubblica di svolgere compiti di regolazione e vigilanza.

3. Entro il 31 dicembre 2024, le Regioni producono, con riguardo alle esperienze in essere di esternalizzazione di attività connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria, una verifica degli effetti prodotti in termini di spesa, efficienza complessiva, efficacia dei risultati raggiunti, impatto sul mercato del lavoro, capacità di governo unitario del processo inclusa programmazione e valutazione, superamento delle difficoltà strutturali a monte della decisione, e procedono al superamento delle esternalizzazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, anche in deroga alla normativa vigente, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.".

Art. 47

47.1

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, sostituire la parola "limitatamente" con la seguente "A decorrere dal".

Art. 48

48.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro per l'anno 2024", con le seguenti "200 milioni per il 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

48.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alle funzioni tecnico amministrative delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale non sono applicabili i criteri del Comitato Lea per l'individuazione delle strutture complesse e semplici."

48.0.200 (già 48.0.5)

SBROLLINI, Enrico BORGHI, RENZI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-0.bis

(Rafforzamento ed estensione del bonus psicologi)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso

b) al quinto periodo, le parole "nell'importo massimo di 1.500 euro per persona" sono sostituite dalle seguenti "2.000 euro per persona" e le parole "8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

48.0.201 (già 48.0.25)

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 48-0.bis.

(Riconoscimento della fibromialgia tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le suddette

misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

48.0.202 (già 48.0.14)

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis

(Rifinanziamento del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027)

1. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni".

2. Al fine di promuovere, nell'ambito del Piano oncologico nazionale 2023-2027, la diffusione delle più avanzate indagini diagnostiche in campo oncologico, dell'oncologia di precisione e della medicina personalizzata, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 9-*bis*, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, come rifinanziato dal comma precedente, è destinata all'esecuzione su tutto il territorio nazionale di test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse derivanti dal comma 1, nonché le modalità per l'indicazione, la prescrizione, l'esecuzione, l'utilizzo e il monitoraggio dei test di cui al comma 2.

4. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

48.0.4

LORENZIN

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

"Art. 48-bis

(Credito d'imposta per spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca sanitaria e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca sanitaria svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "89 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

48.0.11

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica, a decorrere dall'anno 2024, una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 260 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

48.0.203 (già 48.0.13)

MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis

(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)

1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

48.0.24 (testo 2)

LORENZIN

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Articolo 48-bis

(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicem-

bre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Per garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista la spesa di 300.000 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».

48.0.9

LORENZIN

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

"Art. 48-bis

(Incremento dell'indennità di specificità di dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante in-

terventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

48.0.21

MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024; - 5.000.000;

2025: - 5,000.000;

2026: - 5.000.000.

Art. 49

49.1

MANCA

Sopprimere l'articolo

49.200 (già 49.2)

ENRICO BORGHI, PAITA

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

49.3

ALFIERI, MANCA, GIACOBBE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "10 milioni"

49.7

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole: «e infermieristico» con le seguenti: « sanitario e socio sanitario»;*

b) al comma 3 dopo le parole: «confinanti con la Svizzera,» *aggiungere le seguenti: «previo confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato,».*

49.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

I commi 4 e 5 sono soppressi

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

49.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere i commi 4 e 5

49.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere i commi 4 e 5.

49.0.200 (già 49.0.3)

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis

(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale sanitario)

1. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comm a86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

49.0.2

ALFIERI, MANCA

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "20 milioni"

Art. 50

50.4

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "è incrementata" inserire le seguenti "di 200 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine

di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024."

50.1

DAMANTE, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nei case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

50.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

50.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Dopo il comma aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.».

50.8

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al primo periodo, dopo le parole «un piano di potenziamento» sono inserite le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento» e al secondo periodo, le parole "del piano" sono sostituite dalle seguenti "dei piani"."

50.11

LORENZIN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

50.12

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere il comma 3.

50.18

ZAMBITO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3 bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'art.6, comma 2, della legge 167/2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.

3 ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 bis.

3 quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 3 ter l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il "Centro di Coordinamento degli screening neonatali", ha il compito di monitorare e raccogliere i dati, provenienti dalle Regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 3 bis. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle Regioni."

50.20

LORENZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 41, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata al rafforzamento dell'offerta assistenziale territoriale per la presa in carico dei soggetti autori di reato con disturbi psicopatologici destinatari di misura di sicurezza detentiva, anche al fine di limitare alla extrema ratio il ricorso alle REMS come previsto dalla L. 81/2014, e di evitare l'impegno dei servizi ospedalieri di psichiatria, elettivamente destinati alle condizioni di emergenza clinica.

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità per la rendicontazione delle spese, ivi comprese quelle finalizzate al reclutamento di personale dipendente, in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente, nonché all'acquisto di servizi, anche di formazione specialistica."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

50.21 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel

processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

50.22

ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. In ogni Regione è istituito, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.25

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

50.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la parola "non" è soppressa."

50.0.200 (già 50.0.20 testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

Articolo 50 - 0.bis

(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono

garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predi-sposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Articolo 50 - 0.ter

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50.0.201 (già 50.0.31)

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-0.bis

(Misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d'azzardo)

1. Al fine di contrastare il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo. Al tal fine l'erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d'età, potenziando l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d'azzardo;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d'azzardo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono,

per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

50.0.202 (già 50.0.44)

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-0.bis.

(Fondo in materia di ricerca clinica sperimentale)

1. Al fine di finanziare progetti di ricerca clinica sperimentale in linea con le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

50.0.203 (già 50.0.65)

PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-0.bis.

(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica)

1. A decorrere dall'anno 2024, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni individuate con il con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del trenta per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 200.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

50.0.1

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis

1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-*quater*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie», sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia.»

50.0.34

ZAMBITO

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

"Art. 50 bis

(Istituzione di un presidio socio-sanitario in ciascun plesso scolastico e istituto scolastico paritario)

1. Presso ciascun istituto comprensivo pubblico e paritario è istituito un presidio socio-sanitario con modalità tali da garantire la presenza di un'*equipe* multidisciplinare comprensiva oltre che del personale medico ed infermieristico anche dello psicologo e dell'assistente sociale volto a fornire un adeguato supporto agli studenti e al personale scolastico finalizzato a:

- a) contrastare l'evasione scolastica;
- b) prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme;

- c) educare alla legalità, all'inclusione, al rispetto e contro la violenza di genere;
- d) facilitare un corretto rapporto scuola-famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, sono ripartire le risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

50.0.48

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"50-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.0.52

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"50-bis.

(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il *virus* da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.0.18

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre

2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

50.0.204 (già 50.0.8)

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) *al comma 3 le parole:* «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

50.0.205 (già 50.0.7)

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguente-

mente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

50.0.6

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di allineamento dei termini per l'assunzione del personale precario delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024" e le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2024".

b) al comma 11-*bis*, le parole "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

50.0.12

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Per il triennio 2024-2026 le Regioni che hanno avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, s.m. e i., in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 11, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno

2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 200.000.000 di euro per il triennio 2024-2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

50.0.64

ZAMPA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis
(Fondazione EBRI)**

1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), costituita nel 2002 per volontà del Premio Nobel Senatrice Rita Levi-Montalcini ed attiva nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, è concesso un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Ai relativi oneri pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.0.42

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizzati al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato per 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

50.0.24

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

50.0.46

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Fondo per progetti di ricerca dedicati ad attività di diagnosi del cancro alla prostata tramite AI)

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di migliorare l'attività del personale sanitario, è riconosciuto un contributo diretto alla spesa dedicato alle imprese che elaborano progetti di ricerca, in partenariato con le aziende sanitarie territoriali, che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività di segmentazione automatica degli organi inquadrati dalla PET PSMA finalizzata a dimensionare con esattezza le masse tumorali della proposta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comm2 dell'articolo 86."

50.0.206 [già 48.3 (testo 2)]

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Incremento Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2".

50.0.39

GUIDOLIN, PIRRO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Istituzione Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, in collaborazione con le aziende sanitarie e con il coinvolgimento del volontariato e degli enti del Terzo settore, i centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson finalizzati ad assicurare la socializzazione, accoglienza e sostegno delle abilità residue delle persone coinvolte e monitorare gli stadi di avanzamento della malattia e rallentare l'evoluzione della stessa attraverso la stimolazione cognitiva.

2. Ai centri sollievo è attribuita la funzione di presa in carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso attraverso l'assistenza alla persona coinvolta che viene seguita da figure professionali socio-sanitarie e volontari adeguatamente formati.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da

demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

50.0.207 (già 50.0.73)

SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)

1. Il Sistema Sanitario Nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza ad esposizione ambientale. Per le finalità di cui al precedente periodo si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei

prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

50.0.10

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Potenziamento degli incentivi fiscali in favore della ricerca sulle malattie rare)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "200.000" sono sostituite dalle seguenti: "500.000", e le parole: "10 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

50.0.18 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Riconoscimento di un contributo per i medici di ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri e disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo *una tantum* pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico, rendere più efficiente

la comunicazione con i pazienti e per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

4. Per il 2025, al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

50.0.47

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone)

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per l'anno 2024.

2. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 1 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.0.30

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

1. Al fine di proseguire lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 234 del 2001 è rifinanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

50.0.16

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Trattenimento in servizio dei docenti universitari in materie mediche e cliniche e dei dirigenti medici del SSN)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di fronteggiare la carenza di medici specialisti di elevata professionalità, di assicurare la docenza nelle Scuole di Specializzazione e nelle Reti Formative, nonché di consentire l'attuazione dei progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 1, comma 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e all'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, i professori universitari in materie mediche e cliniche e i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale in possesso di comprovata professionalità, che compiranno il settantesimo anno d'età nel corso dell'anno 2024, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, sino al 31 dicembre 2026."

Art. 50-bis

50-bis.0.200 (già 50.0.19)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 50-bis, inserire il seguente:

"Art. 50-ter

(Rafforzamento infrastrutturale degli strumenti tecnologici della sanità digitale)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali."

Art. 51

051.1

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

All'articolo 51, premettere il seguente:

«Art. 051

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma *1055-quinquies*.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma *1055-bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

051.2

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'articolo 51, premettere il seguente:

«Art. 051

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Conseguentemente,

- *All'articolo 56, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 7.400 milioni di euro, in ragione di 280 milioni per l'anno 2024, 335 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 780 milioni per l'anno 2027, 885 milioni per l'anno 2028, 700 milioni per l'anno 2029, 430 milioni per l'anno 2030, 460 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033*

051.3

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'articolo 51, premettere il seguente:

«Art. 051

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno

2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del

made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 14.

14. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

051.4

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

All'articolo 51, premettere il seguente:

«Art. 051

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per

il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9

9. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

051.6

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'articolo 51, premettere il seguente:

«Art. 051
(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Voucher Italia

digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

Conseguentemente,

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

51.0.4

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Disposizioni per la competitività della filiera birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole «per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «per gli anni 2022, 2023 e 2024, del 50 per cento»;

b) al comma 3-*quater*, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono soppresse;

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019. .»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 92,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Art. 52

52.6

MANCA

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. (Portale web delle ZES) 1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

52.7

NICITA

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 2.000 euro".»

52.19

DAMANTE, Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, capoverso «6.» dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna»

52.12

DAMANTE, DI GIROLAMO, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," inserire le seguenti: "sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole "ovvero all'ampliamento" sono aggiunte le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";
 - b)".
-

52.13

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";
 - 2) il secondo periodo è soppresso
- b)».
-

52.14

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

b)».

52.15

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione";

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo."

b)»

52.16

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," inserire le seguenti: "sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, terzo periodo, le parole "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "50.000 euro";

b)".

52.24

MANCA, MARTELLA, BASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

52.25

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostitui-

te dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c. al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

52.27

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investi-

menti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità."

52.28

MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "*comuni italiani*" aggiungere le seguenti: "*e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.*";

b) all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "*50 per cento*" con le seguenti: "*75 per cento*".

52.29

MANCA, MARTELLA, BASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità".

52.30

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "16-bis. (Finanziamento «Resto al Sud») 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."

52.31

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. (Finanziamento «Resto al Sud») 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030."

52.34

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese."

52.35

MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "comuni italiani" aggiungere le seguenti: "e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014."

b) all'articolo 16, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro" con le seguenti: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese"

Art. 53

53.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Al comma 1, le parole: «PMI agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole di cui all'articolo 21135 del codice civile»

53.0.2 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 53-bis

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024"

53.0.5

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 53-bis

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in*

Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

53.0.12 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo :

«Art. 53-bis

(Fondo indennizzo ortofrutticolo)

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

53.0.14

FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo , è inserito il seguente:

«Articolo 53-bis

(Fondo indennizzo ortofrutticolo)

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del Fondo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

53.0.200 (già 53.0.41)

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.

3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

53.0.25

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 53-bis

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

53.0.7

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 sia sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di

nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

53.0.8 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 53-bis

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di ra-

zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2024"

53.0.201 (già 53.0.9)

NATURALE, Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

53.0.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 53-bis

(Proroga disposizioni ammortamenti)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

53.0.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Proroga disposizioni ammortamenti)

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

53.0.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis
(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212

53.0.16

FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 53-bis
(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dal-

l'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

Art. 54

54.1

MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole "190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 240 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

54.5

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;

2025: - 10.000.000;

2026: - --;

54.6

TAJANI, FURLAN

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;
- b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

54.7 (testo 2)

MALPEZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola *disegni e modelli* sono aggiunte le seguenti: *»know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità«;*
- b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: *»10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.«*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.12

MANCA, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

54.10

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

54.11

TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» aggiungere, in fine, le seguenti: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»."

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-bis.»

54.19

LORENZIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."

54.21

LORENZIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:"3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».».

54.22

MALPEZZI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di ra-

zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034."

54.23

MALPEZZI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";
- b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 62,5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

54.24

MALPEZZI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.25

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1026, inserire i seguenti commi:

1026-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione nel Paese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1026 e all'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche se già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogate per un periodo pari a 20 anni a titolo non oneroso sulla base della presentazione di un piano tecnico finanziario ai sensi del comma 3.

1026-ter. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica titolari dei diritti d'uso prorogati a titolo non oneroso ai sensi del comma 1026-bis destinano le risorse non impiegate per l'aggiudicazione dei medesimi diritti d'uso per il periodo di ulteriori 20 anni rispetto all'aggiudicazione originaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione, impegnandosi ad investire a tal fine un importo annuo non inferiore a un ven-

tesimo dell'importo di aggiudicazione complessivo delle frequenze prorogate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dell'impegno a investire nella realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione di cui al primo periodo.».

54.27

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.28

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

3-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "*sostegno delle filiere agricole*" sono aggiunte le seguenti: "*e delle filiere della pesca e acquacoltura*".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.29

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese agli anni 2024 e 2025. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste

dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.31

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
 - 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
 - 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.»
-

54.35

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo in comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario."

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - --;

54.36

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche per-

fezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3-ter. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma *3-bis* sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3-quater. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

54.37

MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - --;
2026: - --;

54.38

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 3-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.39

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 3-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.40

MALPEZZI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."

54.42

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto."

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 6.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

54.43

MARTELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3.ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.

3-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."

54.44

MANCA, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

54.46

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 4 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

4-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 4-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.54

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine i seguenti:

«4-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 203-bis della medesima legge, è elevata al 20 per cento.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari a 249,9 milioni di euro per l'anno 2024, 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 749,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 me-

dian­te le mag­gio­ri en­tra­te deri­van­ti dall'in­ten­si­fi­ca­zio­ne delle atti­vi­tà di con­tra­sto e re­cu­pe­ro dell'e­va­sio­ne fi­sc­ale. A tal fi­ne, il Go­ver­no, en­tro ses­san­ta gi­or­ni dalla da­ta di en­tra­ta in vi­gore della pre­sen­te leg­ge, pre­sen­ta alle Ca­me­re un rap­por­to sulla rea­liz­za­zio­ne delle stra­te­gie di con­tra­sto all'e­va­sio­ne fi­sc­ale, sui ri­sul­ta­ti con­se­gui­ti nel 2022, spe­ci­fi­ca­ti per cia­scu­na re­gio­ne, e nell'an­no in cor­so, non­ché su que­lli at­te­si, con ri­fe­ri­men­to sia al re­cu­pe­ro di get­ti­to deri­van­te dall'ac­cer­ta­men­to di e­va­sio­ne che a que­lo at­tri­bu­ibi­le alla mag­gio­re propen­sio­ne all'adempimen­to da parte dei con­tri­bu­en­ti. Sulla base degli in­di­riz­zi delle Ca­me­re, il Go­ver­no de­fi­nisce un pro­gram­ma di ul­te­rio­ri mi­sure e in­ter­ven­ti nor­ma­ti­vi fi­naliz­za­ti a im­ple­men­ta­re, an­che at­tra­verso la coo­pe­ra­zio­ne in­ter­na­zio­nale e il raf­for­za­men­to dei con­tro­lli, l'azio­ne di pre­ven­zio­ne, con­tra­sto e re­cu­pe­ro dell'e­va­sio­ne fi­sc­ale allo sco­po di con­se­gui­re un in­cre­men­to di al­me­no 200 mi­lio­ni di eu­ro per l'an­no 2026 e 750 mi­lio­ni di eu­ro per l'an­no 2027 delle en­tra­te deri­van­ti dalla lot­ta all'e­va­sio­ne fi­sc­ale ri­spet­to a que­lle ot­te­nute nell'an­no 2022.»

54.59

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "88 milioni di euro per l'anno 2024, 66 milioni di euro per l'anno 2025, 77,3 milioni di euro per l'anno 2026, 97,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

54.60

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2034."

Conseguentemente:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035»;

b) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

54.61

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 maggio 2024";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 maggio 2024".».

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.62

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

4-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

4-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* pari a 533,2 milioni di euro per l'anno 2024, 1.199,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.866,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.466,3 milioni di euro per l'anno 2027, 799,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 133,3 milioni di euro per l'anno

2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4-ter a 4-octies.».

54.65

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per l'anno 2024»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - ---;
2026: - ---;

54.67

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;
2025: ---;
2026: ---;

54.68

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungerei seguenti:

4-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - dopo il punto 1) è inserito il punto 1-*bis*): "la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1).

4-*ter*. Al comma 1, punto 3) dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - eliminare "che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"; - sostituire le parole "previste dalla citata Comunicazione" con le seguenti parole: "previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01)"

54.69

LORENZIN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1*), *inserire il seguente:* «1-*bis*) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

4-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse;

b) le parole: «previste dalla citata Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

54.71

LORENZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 9.500.000;

2025: - --;

2026: - --;

54.76

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

4-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quinquies.

4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.77

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025

54.78

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.79

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.80

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.81

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 4 inserire i seguenti: "4-bis. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

*4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.82

IRTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018,

negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.»

54.86

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di promuovere e tutelare il design italiano quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy, nonché favorire gli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "110 per cento" sono aggiunte le seguenti "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 53,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 30,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 ».

54.0.200 (già 54.0.37)

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-0.bis

(Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese)

1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.

3. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

54.0.201 (già 54.0.38)

RENZI, ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-0.bis

(Industria 5.0)

1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno 2024, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente

comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

54.0.202 (già 54.0.127)

RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-0.bis.

(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)

1. Al fine di confermare e rafforzare il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spese, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, in vigore alla data del 29 agosto 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

54.0.203 (già 54.0.112)

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art.54-0.bis.

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il "Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella

moda, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità, le forme, i criteri e l'entità massima degli aiuti concedibili. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle imprese del Made in Italy,, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese del Made in Italy, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

54.0.204 (già 54.0.111)

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art.54-0.bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
12 Proposte normative, 10 ottobre 2023

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.205 (già 54.0.109)

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art.54-0.bis.

(Fondo Academy aziendali)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il Fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". I

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

4. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

54.0.206 (già 54.0.113)

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art.54-0.bis.

(Fondo intergenerazionale moda)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero integrale dal versamento contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2

54.0.207 (già 54.0.44)

MUSOLINO, PAITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-0.bis.

(Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici, comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.16

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54.bis

(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 129 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

54.0.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54.bis

(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

54.0.57

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54.bis

(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

54.0.125

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

1. All'articolo 1, comma 242, lett. c), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In tal caso, si applicano con riferimento a tutti i carichi definiti le vigenti modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato

54.0.56

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

2. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

4. Per l'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200mila euro per l'anno 2024..»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 200.000;
2025: - ---;
2026: - ---;

54.0.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205)

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, le parole: «Per gli anni 2021e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

54.0.53

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente

"Art. 54-bis

(Agevolazione in favore di impianti sportivi)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

54.0.116

MANCA, MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Buono fiere).

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regola-

mento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

54.0.123

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2024, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 93 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

54.0.86

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2023 e nel primo e secondo trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, nonché nel primo e secondo trimestre 2024 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

54.0.94

MARTELLA, MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024.».

54.0.89

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis
(Fondi rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica

alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.0.110

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.»

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

54.0.62

FRANCESCHELLI, MISIANI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*Callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 23.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

54.0.114

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.0.88

MANCA, IRTO, MARTELLA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis
(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

2. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come

definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.0.55

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Garanzie dirette volte alla liquidità delle imprese agricole nel cofinanziamento privato)

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

54.0.54

MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.»

54.0.124

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Incentivo alla formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Incentivo per la formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218», con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,4 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 che sostengono i costi di conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone per i dipendenti assunti di età compresa fra ventuno e trentacinque anni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 96,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 94,6 milioni per l'anno 2025, 94,6 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».

54.0.126

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

"Art. 54-bis

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle Regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

54.0.121

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di con-

tributi mensili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

54.0.122

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo una tantum ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

54.0.208 (già 54.0.18)

PATUANELLI, DAMANTE, SIRONI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 54-bis

(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, e istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training)"

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*:

1) le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023";

2) dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente: "1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) al comma 1058-*bis* le parole: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre

2025, ovvero entro il 30 giugno 2026" e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.

2. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al precedente comma possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-*bis*:

1) le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2031" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.";

b) al comma 203-*ter*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

c) al comma 203-*quater*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

d) al comma 203-*sexies*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

5. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19

settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

6. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici

superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, in 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, in 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, in 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, in 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, in 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede:

a) con riferimento all'anno 2024, dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

"Art. 54-bis

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

b) con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026 e dal 2027 al 2034:

1) all'articolo 54, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2) dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

54.0.83

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis.

(Misure a favore dello sviluppo dei gas liquidi rinnovabili).

1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di ac-

cesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026."

54.0.51

MARTELLA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Misure a sostegno del settore del vetro artistico di Murano)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

54.0.85

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis.

(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 16.000.000

2025: - ---;

2026: - ---.

54.0.87

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali).

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole "capacità minima di 10 mc" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2008, n. 165, le parole "della capacità complessiva non inferiore a 10 mc" sono soppresse."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

54.0.61

MISIANI, MALPEZZI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Misure per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite da lavoratori per il recupero di aziende in crisi)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione»,

nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

54.0.102

MANCA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti *i*) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e *ii*) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei

prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

54.0.1

MISIANI, MALPEZZI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. All'articolo 17 della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai precedenti commi 5 e 5-bis."

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 17 comma 5-quater della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono disciplinate con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli oneri per provvedere ai relativi compensi sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

54.0.117

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

54.0.2

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero: «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.»»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 72,875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

54.0.100

FINA

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente

«Art. 54-bis

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

54.0.115

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti: "8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre at-

tività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per

l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

54.0.118

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.».

Art. 54-bis

54-bis.0.200 (già 54.0.76)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 54-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 54-ter

(Credito d'imposta Formazione 4.0)

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 e nei limiti del fondo di cui al comma 4.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

b) nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 400.000 euro;

c) nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro.

3. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione del fondo, in proporzione alle diverse dimensioni imprenditoriali.»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

54-bis.0.201 (già 54.0.98)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 54-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 54-ter

(Credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 203-*quater* è sostituito dal seguente: "203-*quater*. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

54-bis.0.202 (già 54.0.99)

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 54-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 54-ter

(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022,

n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."

54-bis.0.203 (già 54.0.93)

CALENDA, LOMBARDO, GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 54-bis, inserire il seguente:

"Art. 54-ter

(Misure per sostenere i costi energetici delle imprese manifatturiere)

1. Al fine di rimborsare parte della spesa indiretta per energia delle aziende manifatturiere, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è incrementato di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del comma 1, nonché le condizioni di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

Art. 55

55.8

RANDO

Al comma 1, dopo le parole: "digitale delle imprese." aggiungere le seguenti: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio".

55.1

SIRONI, LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Al comma 1, dopo le parole: "realizzati in Italia,", inserire le seguenti: "ad esclusione delle infrastrutture per la produzione e il trasporto di gas e altre fonti fossili, comprese le opere ad esse connesse,".

55.3

IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "un'economia pulita" con le seguenti: "un'economia a carbonio zero"

b) sostituire le parole: "e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti: "e l'abbattimento delle emissioni climalteranti"

55.7

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare" aggiungere le seguenti "inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano"

55.10

MANCA, RANDO

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio"

55.14

MANCA, RANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. La procedura per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici che accedono agli incentivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetica o di autoconsumo collettivo deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con esclusione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004."

55.15

MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

55.18

MANCA, RANDO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione," inserire le seguenti: "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata di cui al Regolamento (UE) 2020/741,"

55.19

RANDO

Al comma 13, primo periodo dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione," aggiungere le parole "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata (Regolamento (UE) 2020/741),".

55.21

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire

re risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

55.22

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

55.23

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

55.24

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE,
LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

55.0.14

MANCA, FRANCESCHELLI, FINA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio;

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il

Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

55.0.4

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

55.0.16

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi

ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

3. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 1 e 2 a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

55.0.13

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione,

opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali

locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

55.0.17

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

55.0.6 (testo 2)

MISIANI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Art. 56

56.1 (testo 2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, SENSI, D'ELIA, NICITA, FURLAN, MISIANI, BASSO

Al comma 1, premettere il seguente:« 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024»

sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.590 milioni di euro, in ragione di 740 milioni per l'anno 2024»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 400.000;

2025: - 400.000;

2026: - 400.000;

56.2

MANCA

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile" dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 1, gli importi ivi preposti sono ridotti di 40 milioni e 400.000 euro per l'anno 2024 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

56.200

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato di 607 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.».

56.6

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE

Sopprimere il comma 1.

56.8

MANCA

Sopprimere il comma 1

56.9

RANDO

Sopprimere il comma 1.

56.201 (già 54.1000/63)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole da "Al fine di consentire" fino a "bilancio dello Stato" con le seguenti:

"1. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è istituito un fondo denominato "Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria", rispetto al quale è".

56.202

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nelle more dell'adozione di ulteriori interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo ha una dotazione di 607 milioni di euro per l'anno 2024.".

56.203

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

2. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

3. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 607 milioni di euro dal 2024 al 2031.

56.10

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:« 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032». Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-*ter* sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

56.19

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, IRTO, BASSO, FINA

All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 mi-

lioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa di 280 milioni per l'anno 2024, 535 milioni per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026, 1.280 milioni per l'anno 2027, 1.385 milioni per l'anno 2028, 1.200 milioni per l'anno 2029, 930 milioni per l'anno 2030, 960 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« *«1-bis.* Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la parte-

cipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8.700 milioni di euro, in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 700 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione

della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

56.20

NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti « è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 180 milioni per l'anno 2024, 435 milioni per l'anno 2025, 700 milioni per l'anno 2026, 1.180 milioni per l'anno 2027, 1285 milioni per l'anno 2028, 1.100 milioni per l'anno 2029, 830 milioni per l'anno 2030, 860 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:«*1-bis.* 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale le carenze infrastrutturali dell'edilizia sanitaria pubblica e le attrezzature ospedaliere nelle aree territoriali del mezzogiorno è autorizzata la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, in ragione di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 200 milioni per l'anno 2032.»

56.21 (testo 2)

NICITA, FURLAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:* «*1-bis.* All'articolo 8, comma 12-*septies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "5,4 milioni di euro".»;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 "

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 400.000

2025: - 400.000

2026: - 400.000

*- all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026."*

56.24

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in

favore del Comune sede dell'Autodromo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029

56.25

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 60 milioni per l'anno 2024, 40 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031

56.28

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3-ter. Il Fondo di cui al comma *3-bis* è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - ---;

56.29

SENSI, D'ELIA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 90 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

56.30 (testo 2)

BASSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di conces-

sione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

56.31

LORENZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

56.32

PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di

entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

56.33

MANCA, LORENZIN

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.".

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.".

3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.".»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 56, commi da 3-bis a 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese

e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

56.34

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - 20.000.000;
2026: - 20.000.000;

56.35

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

*3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione*

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

56.36

BASSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471, è sostituito dal seguente: " Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

c) c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029

56.37

VALENTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: «incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di 90 milioni di euro».

56.38

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

56.39

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

56.204 (già 54.64)

SCALFAROTTO, PAITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "disegni e modelli" sono aggiunte le seguenti: "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità";

b) dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

"10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale, definisce le modalità e i criteri di certificazione sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza".

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

56.40

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

5-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma *5-bis*, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

56.41

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione degli interventi della Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo di sistemi di trasporto, Programma 13.2, autotrasporto e intermodalità, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della

legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

56.42

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2024:
CP: -22.000.000;
CS: -22.000.000.

2025:
CP: - - - -;
CS: - - - -;.

2026:
CP: - - - -;
CS: - - - -;.

56.43

MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sul capitolo 7309, "Modalità alternative al trasporto stradale e ottimizzazione della logistica" della Missione 13,

del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - --;
2026: - --

56.44

MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul capitolo 1246, Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.000.000;
2025: - 1.000.000;
2026: - 1.000.000

56.45

MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 1245, Marebonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.000.000;
2025: - 1.000.000;
2026: - 1.000.000

56.46

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

56.69

IRTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

56.71 (testo 2)

BASSO, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 728, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;

b) al comma 730, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

56.74

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, NICITA, FURLAN

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: «6-bis. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".*

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".

56.81

MARTELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-*bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7-*quater*.*

7-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..»

56.82

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica "l'Eroica" al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.

7-ter. Agli oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

56.83

NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Gli impegni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo sono attivabili solo ove comprensivi degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto."

56.0.1 (testo 2)

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«56-bis

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per

l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPRESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPRESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032."*

56.0.19

BASSO, MISIANI, IRTO, FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti)

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. »

Art. 57

57.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

A. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro

economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."*

57.0.10

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)

1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a). Al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO₂/km; è ridotta al 15 per cento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO₂/km, è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate oltre i 60 g CO₂/km

b). Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; è ridotta al 60 per cento con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO₂/km; è ridotta al 50 per cento con emissioni dichiarate oltre i 60gCO₂/km

2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-*bis*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO₂/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO₂/km; è ridotta al 30% per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60g CO₂/km.

3. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.»

57.0.14

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Disposizioni in materia di revisione prezzi dei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera)

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

57.0.2 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)

1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del

costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

57.0.9

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 57-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

57.0.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Regime di Iva agevolata per interventi di messa in sicurezza del territorio)

1. Al fine di contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico per gli interventi pubblici relativi alla difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati, di difesa idraulica, di manutenzione del territorio e la regimazione idraulica, di ripristino dei terreni colpiti da incendi, di miglioramento forestale e di prevenzione degli incendi, nonché per la fruizione di aree naturali è applicata l'aliquota Iva del 10 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

Art. 59

59.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo. »

59.3

LORENZIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica fino alla fine del 2022 e della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito dei piani di investimento 2024-2025-2026."

59.5

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realiz-

zazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

59.0.1

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"59-bis

(Misure in materia di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "94 milioni di euro a decorrere dal 2024."

Art. 60

60.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «35,32 milioni euro» con le seguenti «40 milioni di euro »;*

b) *al comma 2, dopo le parole « secondo livello, » aggiungere le seguenti: « oppure procedere ad ampliamenti di graduatorie selettive interne ancora vigenti»;*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

60.2

FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'autorità competente per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, possono essere destinate alla copertura delle spese di funzionamento e di personale di ISPRA e delle Arpa per le attività previste dai programmi operativi approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

60.7

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 inserire, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 al personale di cui al primo periodo del presente comma, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più*

elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.";

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»".

60.5

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

All'articolo 60 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole da: "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino a "delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo" e, in fine, sostituire le parole "dal decreto di cui al comma 3" con le seguenti: "dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca.";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le medesime modalità di assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2 si applicano al finanziamento destinato agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

60.4

LORENZIN

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "della presente legge", aggiungere le seguenti: "e all'istituzione di percorsi di formazione universitari ad hoc in ricerca clinica".

60.6

MANCA

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "fra i quali quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata"

60.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: « I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."»

60.10 (testo 2)

LORENZIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per le finalità di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione,

con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

60.0.5

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«60-bis

(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università)

1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è incrementato di 53 milioni di euro a partire dal 2024. Tale quota è destinata per 50 milioni di euro alla valorizzazione del personale di comparto, e per tre milioni di euro al personale dirigente. Le risorse vengono ripartite secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

60.0.15

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

1. Al fine di consolidare gli investimenti effettuati dagli enti pubblici di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è costituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione di personale presso gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il finanziamento è destinato nella misura del 50 per cento all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e alle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. L'accesso a tali procedure è consentito anche ai titolari di contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le medesime modalità previste per gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

60.0.20

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«60-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di istruzione e formazione professionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato)

1. A decorrere dal 2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 110 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono incrementate di 60 milioni di euro e le risorse della lettera c) sono incrementate di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

60.0.23

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Disposizioni in materia di dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 967 è inserito il seguente: «967-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al comma 966. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 967 è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2028."

60.0.19

CAMUSSO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono abrogati."

60.0.6

DE ROSA, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)

1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

60.0.7

CASTELLONE, PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Incremento del Fondo di Finanziamento ordinario delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca)

1. Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

60.0.2

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Piano straordinario di assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

60.0.17

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Risorse per l'attivazione del Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2024 ciascuna Università statale vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo, ivi comprese le risorse necessarie a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di iscrizione ai predetti corsi secondo criteri di proporzionalità rispetto al reddito. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, i criteri di riparto delle risorse tra le università, nonché i criteri per la copertura dei costi di iscrizione in proporzione al reddito del partecipante.».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge

24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 80.000.000;

2025: - 80.000.000;

2026: - 80.000.000.

Art. 61

61.1

GELMINI, CALENDÀ, LOMBARDO, VERSACE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "finalizzato all'erogazione" aggiungere le seguenti: "e il potenziamento";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il 50 per cento delle somme erogate ai sensi del comma 3 è destinato a:

a) studenti fuori sede, in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

b) studenti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.000 euro, fino alla prima sessione di esami;

c) studentesse madri in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

3-ter. In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-ter*, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

61.5 (testo 2)

PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «*3-bis.* A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio».

61.0.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61 bis (Abrogazione del vincolo triennale di permanenza per i docenti a qualunque titolo nominati in ruolo)

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate.

61.0.53

VERDUCCI, D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.54

VERDUCCI, D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello *status* di fuori sede.»."

61.0.59 (già 91.1)

LOMBARDO, GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Articolo 61-bis

(Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.";

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono riconosciute nella misura del 100 per cento";

3) al secondo comma, dopo le parole "e regionali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole "e comunali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, sono riconosciute agli elettori le medesime facilitazioni di cui al primo comma, sempre nella misura del 100 per cento del costo del biglietto, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "90 milioni di euro"

61.0.20

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Aumento dell'importo delle borse di dottorato)

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

61.0.19

CRISANTI, D'ELIA, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Borse di studio per gli specializzandi di area non medica)

1. Al fine di prevedere anche per gli specializzandi di area non medica, laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post-laurea*, un trattamento economico annuo onnicomprensivo, in conformità con quanto previsto per gli specializzandi di area medica dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le eventuali risorse non utilizzate per i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate alle corresponsione del suddetto agli specializzandi di area non medica.

2. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

3. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui

al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze."

61.0.25

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Articolo 61-bis

(Contributo per i collegi di merito che erogano borse di studio a sostegno degli studenti universitari)

1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

61.0.200 (già 61.0.27)

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Detassazione borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale)

1. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è sostituita dal seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

61.0.51

CRISANTI, D'ELIA, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di promozione del diritto allo studio per gli italiani residenti all'estero)

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per promozione del diritto allo studio per gli italiani residenti all'estero", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.55

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori universitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale "Istruzione e Ricerca", le università stipulano i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottando il trattamento economico pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disci-

plinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

61.0.56

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori universitari in tenure-track)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nonché un corretto reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 41,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

61.0.49

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN))

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le università in proporzione al numero dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale alla data del 31 dicembre 2023 per bandire, entro il 31 dicembre 2024, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai suddetti ricercatori per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.16

CRISANTI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.24

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

"Articolo 61-bis

(Incremento delle borse di studio per giovani con responsabilità genitoriali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le stu-

dentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Ai fini di cui al presente articolo, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

61.0.26

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

"Articolo 61-bis

(Incremento dell'importo standard delle borse di studio universitarie)

1. Per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'importo standard annuale delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è stabilito in euro 9.600 per gli studenti fuori sede, 7.200 per quelli pendolari e 4.800 per quelli in sede, è corrisposto ai beneficiari in rate mensili ed è gradualmente ridotto fino ai limiti massimi dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il loro coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

3. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri di cui ai commi precedenti, pari a 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede

attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

61.0.201 (già 61.0.28)

CASTELLONE, PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Incremento Fondo affitti studenti universitari)

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole " non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " non superiori a 25.000 euro",

2. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: " per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a

fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

61.0.202 (già 61.0.29)

CASTELLONE, PIRONDINI, DAMANTE, PATUANELLI, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Incremento Fondo affitti studenti universitari)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

61.0.23

CASTELLONE, PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio -FIS)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012,

n. 68 è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

61.0.50

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi

per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

61.0.35

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Misure in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici)

1. Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2024 - 2025, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

61.0.30

CASTELLONE, Sabrina LICHERI, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Misure per alloggi e residenze per studenti universitari)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 200 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

61.0.5

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.".

61.0.6

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle parole: «fino all'anno accademico 2023/2024 incluso».

2. L'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 sono abrogati. Le procedure previste dalle disposizioni abrogate per effetto del precedente periodo e già avviate, sono annullate."

61.0.8

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.".

61.0.9

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica."

61.0.11

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato a istituire e disciplinare, con proprio decreto, il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominato SIAfam, destinato a operare quale piattaforma unica per la digitalizzazione delle attività amministrative di tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nell'ambito del Sistema Informativo sono messe a disposizione dell'amministrazione delle istituzioni di alta formazione le applicazioni e le relative comunicazioni, che possono essere consultate altresì dagli uffici dell'Amministrazione centrale al fine di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema raccoglie ed elabora. Nell'ambito del SIAfam è altresì implementata una piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza, con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1-Componente 1. A decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.12

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 una quota delle risorse annualmente stanziata per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore al cinque per cento, è destinata al finanziamento di progetti cui partecipino come beneficiari una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca."

61.0.3

CASTELLONE, Sabrina LICHERI, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto

sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 450 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

61.0.22

CRISANTI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

1. A decorrere dall'anno 2024 lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita

all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Al fine di provvedere agli oneri connessi alla stipula del contratto di cui al comma 1 e agli interessi, nonché ad ogni altro costo derivante dal contratto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,

si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.1 (testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Riconoscimento di adeguate forme di verifica e valutazione agli studenti con DSA)

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includono il diritto all'uso degli strumenti

compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

61.0.52

MISIANI, VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno

degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da misure di entrata da lotta all'evasione, e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

61.0.48

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Scorrimento graduatorie PRIN 2022)

1. Al fine di sostenere i progetti promossi dai gruppi di ricerca delle istituzioni universitarie, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie del programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) dell'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Art. 62

62.4

MARTELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

62.6

MANCA, MARTELLA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.

62.11

MARTELLA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di sostenere la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati a finanziare specifiche misure di sostegno alla rete di vendita e in particolare alle edicole. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure oggetto di finanziamento a valere sulle risorse di cui al primo periodo e le modalità di erogazione delle medesime.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

62.13

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2024-2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-

voratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

62.14

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 7.

62.16

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7-ter. All'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»."

62.17 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

- a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
- b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.18 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

7-ter. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

7-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma *7-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.19 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella

misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

7-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.20

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

7-ter. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione" sono sostituite le parole: "a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione nonché a sostenere, con interventi finanziati in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui, la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica".

7-quater. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

7-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

62.22

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

7-ter. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

7-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

62.27

NICITA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria a diffusione regionale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. Il Fondo è destinato al sostegno delle testate giornalistiche a diffusione locale e regionale regolarmente registrate nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

62.28

SENSI, MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

8-ter. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

62.29

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

62.30

BASSO, IRTO, FINA, MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;

62.31 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia

e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

62.33 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-*bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

62.35

D'ELIA, MALPEZZI, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*quater*) è aggiunta la seguente: «e-*quinquies*) ai nuclei familiari che non accedono già ad altri benefici e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro è consentita la detrazione fiscale per un importo non superiore a 300 euro delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, anche per corrispondenza o tramite piattaforme digitali, per ciascun figlio e fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico».

9-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per usufruire della detrazione d'imposta di cui al comma *9-bis*, nonché il regime dei controlli sulle spese.

9-quater. Per le finalità di cui al comma *9-bis* è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo Interventi Strutturali Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

62.36

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.9

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

62.0.13

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

62.0.12

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore pro-

fessionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.3

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicati erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e

le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.8

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

62.0.14

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

- a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;
- c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;
- d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;
- e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.200 (già 62.0.18)

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Disposizioni per l'introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno in accordo con il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale."

2. Per la realizzazione dell'infrastruttura digitale e informatica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

62.0.10

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Fondo per la gratuità degli asili nido)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

62.0.11

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

62.0.15

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.«

62.0.2 (testo 3)

MISIANI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

62.0.17

CATALDI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico)

1. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

Art. 63

63.1

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "15 aprile 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 63, al comma 2, sostituire le parole "50,33 milioni" con le seguenti "172,56 milioni";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024."

63.6

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 4, sostituire le parole "per l'anno 2025" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "60 milioni di euro l'anno 2024 e 100 milioni di euro decorrere dall'anno 2025".

63.7

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

63.11

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

63.0.27 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2024/25 e 2025/2026 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

63.0.200 (già 63.0.6)

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO, BILOTTI, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

63.0.31 (testo 2)

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di per-

corsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

63.0.21

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente

"Articolo 63-bis

(Misure contro la dispersione scolastica)

1. Ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 è avviata una sperimentazione nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le Regioni e le Province autonome che tengano conto dell'incremento del numero di iscritti registrato rispetto all'anno scolastico precedente.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un fondo denominato "Sperimentazione per il potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Pro-

fessionale (IeFP)" con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

63.0.26

ENRICO BORGHI, RENZI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Misure per la gratuità totale o parziale dei libri di testo)

1. A decorrere dall'anno 2024 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro.

2. In relazione alla dotazione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629 della medesima legge, come modificati dal successivo comma 3.

3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 628, le parole «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;

b) all'articolo 1, comma 629, le parole «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione»

4. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.22

PAITA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di euro 15 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

63.0.15

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 63-bis

(Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/ 2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di caratte-

re finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

«Art. 63-ter

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

7. Agli oneri di cui agli articoli 63-*bis* e 63-*ter*, valutati in 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2 a 6 e quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 63-*quater*.

«Art. 63-*quater*

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

63.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

"Art. 63-bis

(Norme a sostegno del settore istruzione)

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle atti-

vità che sono chiamati a svolgere alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 340 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023";

b) al comma 341, le parole "2020/2021 e 2021/2022", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023";

c) al comma 342, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

3. Per l'attuazione della disposizione dei commi precedenti il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

63.0.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

"Art. 63-bis

(Norme a sostegno del settore istruzione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dell'articolo 2-bis, le parole «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86";

b) al comma 9, dell'articolo 16-*bis*, le parole « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

c) al comma 9, lettera c), dell'articolo 16-*ter*, le parole «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono sostituite dalle seguenti « quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; »;

d) al comma 9, lettera e), dell'articolo 16-*ter*, le parole «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite dalle seguenti « quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) agli oneri di cui al comma 1, pari a 19 milioni di euro dall'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, di 52 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

63.0.16

CALENDA, LOMBARDO, GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

"Articolo 63-*bis*

(Sperimentazione nazionale per l'estensione del tempo pieno)

1. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree

territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 5.

3. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2024 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse.

4. Al fine di consentire agli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno", con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2.

5. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 1, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

Art. 64

64.2

SIRONI, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 3, dopo le parole "la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo," aggiungere le seguenti "a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali"

64.3

MANCA, MARTELLA, BASSO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola "nazionali", aggiungere le seguenti "pubblici e privati" e sostituire la parola "10", con la seguente "20".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

64.4

MANCA

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui all'articolo 64, comma 5-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato per l'anno 2024 di 10 milioni di euro."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

64.8

D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 6.

64.200 (già 64.22)

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2024 e 2025, relative a interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444'.

223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente tratta-

mento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

64.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2025 e per il 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera *a)* sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.11

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

6-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.12

CRISANTI, VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

6-ter. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 5 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

6-quater. Agli oneri di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.13

RANDO, D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"*6-bis.* All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2024, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta".

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-quater. Agli oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.14

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 1 del decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1";

b) al comma 2, le parole: "comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "commi 1 e 1-*bis*".

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis* pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.15

CRISANTI, VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.16

MALPEZZI, MIRABELLI, TAJANI

Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

"6-bis. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino;

6-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.18 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata«

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

64.201 (già 64.17)

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo il comma 6-quater aggiungere in fine i seguenti:

«6-quinquies. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in

stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'Articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

64.0.5

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis (Incremento straordinario del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La metà delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità semplificate di accesso alle risorse aggiuntive di cui al comma 1, anche secondo criteri orientati al finanziamento degli investimenti in materia di innovazione e formazione.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

64.0.23

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

64.0.36

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis (Fondo speciale per il sostegno alle realtà orchestrali)

1. Al fine di favorire la crescita e il consolidamento delle attività musicali e di rappresentanza culturale del territorio e di fornire sostegno al lavoro giovanile, a decorrere dal 2024 e fino al 2028 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un Fondo, denominato "Fondo speciale per il sostegno delle realtà orchestrali" con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, destinato al sostegno e al finanziamento di realtà orchestrali italiane che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento quali Istituzioni Concertistico-Orchestrale (I.C.O) di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Possono accedere al fondo le realtà orchestrali di cui al comma 1, in possesso dei seguenti documentati requisiti:

- a) attività continuativa di almeno 20 anni sul territorio di riferimento;
- b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;
- c) realizzazione da almeno 5 anni di interventi di formazione artistica e inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti di età inferiore a trenta anni, mediante regolari contratti di lavoro, documentabili anche attraverso i relativi dati fiscali contributivi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità di accesso al fondo, prevedendo la possibilità di valutare quale criterio prioritario che la realtà orchestrale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 abbia sede legale e operativa in una città capoluogo di Regione attualmente sprovvista di I.C.O., la cui area metropolitana abbia una popolazione di almeno 2 milioni di abitanti e sia carente di infrastrutture e servizi culturali.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".

64.0.48

MANCA, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

1. All' articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-ter, primo periodo, le parole: "2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 7-ter, secondo periodo, le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente legge".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e a 3 milioni di euro annui milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.0.21

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Contributo Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna)

1. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un contributo pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024 rispettivamente a ciascuno dei seguenti Parchi: Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane; Parco museo delle miniere dell'Amiata; Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. ».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "98 milioni e 500.000 euro"

64.0.9 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 86, comma 2."

64.0.200 (già 64.0.3)

FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della società consortile a responsabilità limitata "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

64.0.201 (già 60.0.8)

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

"Art. 64-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento retributivo dei collaboratori esperti linguistici delle università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.0.46

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.0.47

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)

1. Le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

64.0.22

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Enti parchi minerari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. A ciascuno degli enti di cui al comma 1 sono attribuite risorse pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai medesimi enti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "92 milioni di euro"

64.0.2

D'ELIA, VALENTE, SENSI

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

64.0.202 (già 64.0.10)

PIRONDINI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della Cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una

dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.

3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

64.0.51

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

"Art. 64-bis.

(Librerie indipendenti)

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

64.0.45

FURLAN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Reintroduzione del 2 per mille per le associazioni culturali)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza.

3. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo comma in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

4. Con il decreto di cui al secondo comma sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo

da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

64.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Articolo 64-bis

(Rifinanziamento Fondo ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),

della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

64.0.35

RENZI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Ripristino e rafforzamento della 18App)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

64.0.17

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Scuola nazionale del restauro del legno bagnato)

1. Presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è istituita la "Scuola nazionale del restauro del legno bagnato", con funzioni di coordinamento e collegamento delle Scuole di settore già esistenti o istituende, ovvero già deliberate con legge regionale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le funzioni e le modalità organizzative della Scuola di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

64.0.19

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

"Articolo 64-bis

(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60% al 70% le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

Art. 65

65.200 (già 65.8)

BEVILACQUA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

5-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei

prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

65.9

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella « A » dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella « A » annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

65.0.10 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

65.0.200 (già 65.0.17)

PIRONDINI, MAZZELLA, LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis

(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura."

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

65.0.2

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis

(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

65.0.3

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis

(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

65.0.21

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis

(Misure di attuazione sulla sicurezza post-quantistica nei porti dell'Alto Adriatico)

1. Al fine di promuovere la comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica portuali, per l'anno 2024, sono assegnate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risorse pari a 3 milioni di euro, per le attività previste dal protocollo d'intesa sulla sicurezza post quantum nei porti dell'Alto Adriatico.

2. L'Autorità di Sistema portuale di Trieste provvede agli acquisti per tutti i partecipanti al protocollo, ovvero trasferisce ad ogni singolo partecipante le risorse necessarie per le acquisizioni utili alle attività di cui al citato protocollo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 65-bis

65-bis.200 (già 65.0.1000/2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10 - bis. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di gestione dei primi tre esercizi pari a 5 milioni di euro al fondo pensione complementare già costituito denominato "Previdenza, Sicurezza e Difesa".

10- *ter*. Il comma 56 dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

10 - *quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-*bis*, valutato nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Art. 66

66.6

VERDUCCI, NICITA

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis* si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

66.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*bis*.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzioni disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad

assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-*ter* è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.450.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

66.0.9

VERDUCCI, NICITA

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-*bis*

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le Regioni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle im-

prese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

66.0.10

VERDUCCI, NICITA

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-bis

(Misure per il rilancio di un sistema unico di accoglienza)

1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per la gestione del sistema di accoglienza sono destinati a sostenere prioritariamente lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI con un incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Qualora non vengano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI sufficiente a fornire i posti di accoglienza necessari, le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Art. 66-bis

66-bis.0.200 (già 010.500/8)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 66-bis, inserire il seguente:

"Art. 66-ter

(Incremento oneri contrattuali)

1.L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 67

67.1 (testo 2)

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".

4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità

a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.

4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CC-NI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

67.2

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"*4-bis.* Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario e agli insegnanti che possono entrare in contatto con le vittime medesime.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 29 febbraio 2024, sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione di cui al comma *4-bis*, nei processi di pianificazione

e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

67.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"*4-bis.* Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma *4-bis*."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000.

67.5

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026."

67.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"*4-bis.* Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale."

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis* pari a 60 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4- *bis*. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.9

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

67.10

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.11

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi al funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della Polizia di Stato e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi, nonché per gli oneri relativi alla spesa per arredi ed allestimenti speciali, per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia, per esercitazioni ed addestramenti collettivi e per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.12

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.13

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.14

VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

67.15

NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

4-*ter*. Il riparto delle somme di cui al precedente comma viene effettuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in maniera proporzionale al numero dei beni confiscati assegnati annualmente al patrimonio comunale".

67.16

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinquies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni".

67.17 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei proce-

dimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge;

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

67.19 (testo 2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*4- bis.* Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

67.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "60 milioni"

67.21

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

67.22

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

67.23

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "450 unità".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

67.24

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scoperta degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

67.26

BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4 -bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

67.27

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000.

67.29

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio."

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000.

67.30

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - 20.000.000;
2026: - 20.000.000.

67.31

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. E' autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;
2026: - 20.000.000.

67.32

VERINI, RANDO, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - 20.000.000;
2026: - 20.000.000.

67.33

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 euro per l'anno 2024, di 16.000.000 euro per l'anno 2024 e di 11.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 16.000.000;
2026: - 11.000.000.

67.34

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000.

67.35

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000.

67.36

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000.

67.37

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finan-

ziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

67.0.200 (già 67.0.38)

SCALFAROTTO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-0.bis

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)

1. Al fine di assicurare il pieno accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, all'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole "4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "34 milioni di euro annui"»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282.

67.0.201 (già 67.0.37)

SCALFAROTTO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-0.bis

(Fondo vittime reati intenzionali violenti)

1. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282.

67.0.202 (già 67.0.44)

SCALFAROTTO, ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-0.bis

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e

delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

67.0.203 (già 67.0.21)

LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Adeguamento tariffe CTU)

1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2024.

2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente tratta-

mento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

67.0.204 (già 67.0.20)

LOPREIATO, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

67.0.205 (già 67.0.13)

SCARPINATO, LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, è sostituita dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della presente legge.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

67.0.35

CASTELLONE, MAZZELLA, PATUANELLI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 200.000 2024

- 200.000 2025

- 200.000 2026

67.0.45

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Fondo per riutilizzo beni immobili confiscati alla mafia)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al fondo di cui al comma 3, è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

4. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

6. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

7. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

67.0.36

D'ELIA, VALENTE, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

«Art. 67-bis

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

67.0.46

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

67.0.33

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

Art. 67-ter

67-ter.0.200 (già 67.0.47)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 67-ter, inserire il seguente:

«Art. 67-quater

(Modifiche in materia di riscossione di diritti di cancelleria e di copia)

1. Nel processo penale, le copie degli atti richieste dagli indagati e dalle persone offese, ivi comprese quelle relative alle trascrizioni delle intercettazioni, sono gratuite, salvo il diritto dello Stato di richiedere le relative somme in caso di condanna definitiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

Art. 70

70.0.22 (testo 2)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art.70-bis

(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vi-

gore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025 per un ammontare non inferiore a 1 milione di euro annui. Con le successive leggi di bilancio sono definiti gli ulteriori stanziamenti fino al raggiungimento dello stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL"»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2024 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

70.0.28

TAJANI

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

70.0.19 (testo 2)

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.27

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Borse di Studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)

1. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.17

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Contributo Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Il contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati ciascuno di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.4

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 3.500.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000.

70.0.2

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni in favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche)

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

70.0.8 (testo 2)

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)

1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui

al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.10

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 25 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.9 (testo 2)

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

70.0.13 (testo 2)

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.3

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;
2026: - 10.000.000.

70.0.11

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.7

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale).

1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.5

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Agli oneri derivanti dall'comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.26 (testo 2)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e altre misure in materia di cooperazione)

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

3. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

70.0.25

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.6

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)

1. Al comma 659, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera *e-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

70.0.23

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.24

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.14

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:

a) 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) 5 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.15

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

70.0.16

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

70.0.18 (testo 2)

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MANCA

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Ulteriori disposizioni)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

c) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

4. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

70.0.20

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis
(Ulteriori disposizioni)

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2024, di euro 8.000.000 per l'anno 2025 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86.»

Art. 71

71.4

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «La Cabina di Coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è affidata alla Struttura di Missione Casa Italia.»

71.5

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi assegnati per l'anno 2021, il recupero di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo, se entro il 31 dicembre 2023 sono stati esperite tutte le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio a condizione che l'affidamento avvenga entro il 30 marzo 2024.»"

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - -;

2026: - -;

71.0.8

MANCA, FINA, IRTO, BASSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 marzo 2024.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4

4. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere del-

le competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

71.0.200 (già 71.0.3)

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 702, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2027».

b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

71.0.9

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Fondo Italia Sicura)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe-

tica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

71.0.7

DI GIROLAMO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 71-bis

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
- b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";
- c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

71.0.1

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Mini-

stro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad appor-
tare le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 72

72.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: « E' previsto, inoltre, un periodo di formazione per la qualificazione del personale addetto agli uffici speciali.»

72.6

VERINI, FINA, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo il comma 22 inserire il seguente: "22-bis. Limitatamente ai contratti di cui agli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024. Il requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, comma 1, può essere maturato entro il 31 dicembre 2024 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

72.14

VALENTE

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

"30-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

30-ter. Per gli interventi previsti dall'art. 5-*ter*, comma 2, secondo periodo del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

30-quater. Agli oneri previsti dai commi 30-*bis* e 30-*ter*, pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026."

72.15

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

30-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

30-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.

30-quater. Per gli oneri previsti dai commi 30-*bis* e 30-*ter*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027"

72.16

VALENTE

Dopo il comma 30 inserire i seguenti:

"30-bis. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

30-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 30-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

72.19

ROJC

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nel mese di novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

72.22

PAITA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale.

32-ter. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 32-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare.

32-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.

32-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

72.23

IRTO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prez-

ziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al presente comma, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

72.0.5 (testo 2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamen-

to dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispose diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro per l'anno 2024."

72.0.6 (testo 2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2024."*

72.0.3 (testo 2)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024."*

Art. 73

073.1

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

All'articolo 73 premettere il seguente:

«Art. 073

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

73.2

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-bis, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: « e atmosferici»;

d) al comma 2, dopo le parole: « e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: « e atmosferici».

Conseguentemente:

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di*

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

73.3

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-quinquies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

e) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025».

01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

73.5

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. »

73.6

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-septies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";

e) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";

f) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".

73.7

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-octies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1:

3) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

4) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

d) il comma 8 è soppresso.

73.8

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-novies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

e) il comma 2 è soppresso;

f) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36".

73.9

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 20-duodecies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-terdecies. - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

73.10

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "ventimila" e "quarantamila" rispettivamente con le seguenti "cinquantamila" e "cinquecentomila";

- al comma 2, dopo le parole "possono essere erogati" inserire le seguenti "su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata";

- al comma 3, sostituire le parole "possono contrarre" con le seguenti "contrarranno";

- *al comma 3, sostituire le parole "nel limite massimo di 700 milioni di euro" con le seguenti "fino a copertura del 100 per cento degli importi richiesti";*

- *al comma 4, primo periodo, dopo le parole "degli interessi e di ogni altro onere dovuto" inserire le seguenti "senza che ciò comporti la perdita del diritto al credito d'imposta maturato";*

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "fruibile esclusivamente in compensazione" inserire le seguenti ", senza limiti di tempo e anche dei contributi previdenziali e assistenziali,";*

- *al comma 5, primo periodo dopo le parole "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti "senza che ciò comporti segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia";*

- *al comma 5, sopprimere il terzo periodo;*

- *al comma 8, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "140 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

73.12

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «all'articolo 20-quinquies.» sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere impiegate per rimborsare almeno parte del valore dei mobili non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi: arredi; elettrodomestici; stoviglie; utensili di uso comune, ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Si conferisce mandato al Commissario per l'alluvione di definire un accordo con le banche e con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti finalizzato al rimborso del finanziamento agevolato mediante la cessione alla banca del credito d'imposta riconosciuto. ».*

73.23

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. dopo l'articolo 20-duodecies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, inserire il seguente:

«Art. 20-tresdecies

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventual-

mente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

73.25

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni";

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-*bis*. All'articolo 20-*bis*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

8-*ter*. All'articolo 20-*quinqüies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: :« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025».

c) Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8-*quater*. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-*bis*) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-*ter*) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. »

8-*quinquies*. All'articolo 20-*septies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";

b) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";

c) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".

8-*sexies*. All'articolo 20-*octies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai

sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

b) il comma 8 è soppresso.

8-*septies*. All'articolo 20-*novies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.",

8-*octies*. Dopo l'articolo 20-*duodecies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-*terdecies*. - (*Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

Conseguentemente:

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

Conseguentemente,

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 100.000.000;

2025: - 100.000.000;

2026: - 100.000.000;

Alla Tabella b, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

73.26

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";
- b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni".

Conseguentemente:

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 50.000.000;
2025: - 50.000.000;
2026: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;
2025: - 25.000.000;
2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 25.000.000;
2025: - 25.000.000;
2026: - 25.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;
2025: - 20.000.000;
2026: - 20.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

73.29

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1° maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."

73.35

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: "8-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma *8-bis*.

8-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *8-bis* pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

73.37

D'ELIA, CRISANTI, MANCA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"*8-bis.* Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

8-ter. Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

73.41

MARTELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:« *8-bis.* In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

2025:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2026:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

73.42 (testo 2)

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato uno stanziamento di risorse pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 9.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individualmente, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030."*

73.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art 73-bis

(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative all'articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984, avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

73.0.19

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 73 inserire il seguente:

«Art 73-bis

(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, del avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari

ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

73.0.12

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale

da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze".

73.0.8

VERINI, FINA, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Credito d'imposta per le imprese delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese delle aree colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

73.0.13

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina normativa in materia di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime a seguito di disastri ferroviari ed eventi calamitosi, in attuazione del dovere costituzionale

di solidarietà sociale ed economica, e mutuando i criteri ispiratori del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, art. 16, che reca *Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, art. 2, lettera c (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*), ritenendo che la *ratio legis* di tutta la succitata normativa non muti al variare del fattore disastro o calamità che ha determinato il decesso della vittima, ma sia sempre ascrivibile alla volontà del legislatore di riconoscere che gli eventi luttuosi si sono verificati nel territorio dello Stato e che, in ogni caso, la morte non è dipesa dalla volontà della vittima né tantomeno dei suoi familiari, considerando che nel caso delle vittime del sisma di Amatrice del 2016 e dei loro parenti non è stata prevista alcuna norma che disponesse speciali elargizioni in loro favore, e che tale vuoto legislativo potrebbe apparire fortemente discriminatorio nei loro riguardi, si riconosce ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui sopra una speciale elargizione economica, una tantum, non superiore ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'elargizione non è cumulabile con provvidenze pubbliche a carattere continuativo o non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, e con risarcimenti e indennizzi assicurativi percepiti o percipiendi dai soggetti beneficiari per i danni da morte conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1 imputabili alla responsabilità diretta o indiretta di soggetti pubblici e privati diversi dal beneficiario. In caso di concorso di provvidenze pubbliche, risarcimenti e indennizzi non cumulabili di importo complessivamente inferiore alla speciale elargizione riconoscibile ai sensi del presente articolo, già percepiti al momento della domanda o percepiti prima dell'emanazione del provvedimento finale di concessione, l'elargizione è ridotta di una misura corrispondente al relativo ammontare. Non rientrano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale, nonché i benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 per le vittime del dovere.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita nell'ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale siano cessati gli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, alla persona legata in unione civile o, in assenza di matrimonio o unione civile, al convivente di fatto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni precedenti all'evento sismico, e ai figli, nati o concepiti al tempo del decesso, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

b) ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, germani o unilaterali;

c) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

4. Se più persone hanno diritto nello stesso grado all'elargizione, questa viene ripartita tra tutte in quote uguali; in tale ipotesi, l'elargizione è erogata in un'unica quota a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, in virtù di apposito mandato rilasciato dai restanti beneficiari di pari grado, o per quota qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti.

5. È escluso il beneficio dell'elargizione nei casi di indegnità di cui all'articolo 463 del codice civile. È altresì escluso dal beneficio il coniuge, la persona legata in unione civile o il convivente di fatto che abbia contratto matrimonio o costituito un'unione civile o una convivenza di fatto nei tre anni successivi al decesso.

6. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ed è determinata la misura della speciale elargizione prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima fissata nel comma 1 definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

73.0.11

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 73-bis

(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 493, dopo le parole "prima del 1° gennaio 2018", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,".

b) al comma 494, dopo le parole "alla data del provvedimento di messa in liquidazione", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385".

73.0.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis

(Esonero contributivo emergenza alluvioni)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".

73.0.10

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

"Art. 73-bis

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "*Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.*";

2. al comma 2, primo periodo, le parole: "*entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.*"

73.0.16

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decretollegge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

73.0.14

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre

2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'art 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100% del danno".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

73.0.9

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-*bis*

(Piano di messa in sicurezza dei ponti ferroviari nei territori alluvionati)

1. Al fine di mettere in sicurezza i ponti ferroviari nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 è autorizzato un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026 per consentire ad R.F.I. di predisporre i necessari interventi di verifica strutturale e la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza o di sostituzione dei ponti.

Conseguentemente, alla tabella B allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: -50.000.000

2025: -50.000.000

2026: -50.000.000

Art. 74

74.2

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»

74.3

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»

74.7

FRANCESCHELLI, MISIANI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2023, per l'anno 2024 è stanziata la somma di 200 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

74.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"*2-bis.* La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

74.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: " e 15 milioni di euro per l'anno 2024";

b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

74.13

FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di

eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

3-ter. Per gli interventi di cui al comma 3-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - --;
2026: - --

74.14

BASSO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 2.000.000;
2025: - 2.000.000;
2026: - 2.000.000;

74.15

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

74.17

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»"

74.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

74.22

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- a) le parole: "2 milioni" sono sostituite da "10 milioni";
- b) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

74.25

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

74.26

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte dalle seguenti: "e 30 milioni per l'anno 2024"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

74.28

SCALFAROTTO, PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «*3-bis.*La dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

74.29 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "*3-bis.* Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

74.30

FREGOLENT, PAITA

dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3-*quater*, inserire il seguente:

"3-quinquies. Al fine di procedere, all'indennizzo delle eventuali domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" non indennizzate, da parte delle imprese agricole di cui al comma 2 e che residuano, alla data del 31 dicembre 2023, per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione di cui al comma 3 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

74.1

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Alla rubrica, dopo le parole «in agricoltura» inserire le seguenti: «e sostegno alla filiera zootecnica»

74.31 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "in agricoltura", aggiungere le seguenti: "e sostegno alla filiera zootecnica";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

3-*ter*. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

3-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

3 - *quinquies.* Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovidi, 0,50 ?
- Cavalli ed altri equidi 0,50 ?
- Maiali ed altri suidi 0,40 ?
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30 ?
- Pollame da carne 0,05 ?
- Galline ovaiole 0,05 ?
- Altri uccelli 0,05 ?
- Conigli ed altri lagomorfi 0,05?
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01 ?

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze."

3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *3-quater*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo *16-bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter.* - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater.* - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinqüies.* - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies.* - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies.* - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies.* - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

74.0.200 [già 74.0.64 (testo 2)]

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-0.bis

(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del de-

creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

74.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "nei settori dell'agricoltura" aggiungere le seguenti: ", dell'agroalimentare"
- b) sostituire le parole " 75 milioni " con le seguenti " 80 milioni "

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 95 milioni di euro.

74.0.55 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

Art 74-bis

(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)

1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari

a 280 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro per l'anno 2024."

74.0.39

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Articolo 74-bis.

(Finanziamento progetti ricerca studio granchio blu)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e per contenerne il fenomeno della diffusione sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti di ricerca ammissibili di cui al comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

74.0.49

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 74-bis.

(Fondo contrasto ibridazione canidi)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza.

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può autorizzare gli Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 544-ter Codice penale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentito il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 95 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

74.0.51

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi)

1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi", da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"

74.0.50

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo per risarcimenti danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità per garantire indennizzi rapidi tali che le procedure amministrative per la loro corresponsione devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"

74.0.38

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 74-bis

(Sostegno consorzi per cattura e smaltimento granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 5 euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

74.0.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che

operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

74.0.52

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 74-bis

(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione

della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2024-2025, suddivisi in 10 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025, prevista a valere del "Fondo per la sovranità alimentare" istituito dall'articolo 1, comma 424 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii. A tal fine il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è incrementato di 10 milioni per l'anno 2024 e di 30 milioni per l'anno 2025.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 0;

74.0.43

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 74.

74.0.40

FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 74-bis.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca).

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 23.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

74.0.201 (già 74.0.28)

TREVISI, NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»".

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

74.0.202 (già 74.0.10)

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo per gli incendi)

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole che hanno sede legale nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, danneggiate dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

74.0.203 (già 74.0.35)

Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per le esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

74.0.45

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.0.44

FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 74-bis.

(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024).

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 8.000.000;

2025: - ---;

2026: - -;

74.0.56

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 74-bis

(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022- 2024)

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della Programmazione, per l'annualità 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.0.67

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 74-bis

(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

74.0.204 (già 74.0.3)

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 74-ter

74-ter.0.200 (già 74.0.58 testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

"Art. 74-quater

(Centri di recupero degli animali selvatici)

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

74-ter.0.201 (già 74.0.65)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

"Art. 74-quater

(Impiego dei volontari del servizio civile universale nella ricostruzione delle aree alluvionate nel 2023 in Emilia Romagna e Toscana)

1. Per favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 all'attività di ricostruzione delle aree colpite nel 2023 dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e Toscana, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

modalità di partecipazione degli enti di Servizio civile universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del comma precedente.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

74-ter.0.202 (già 74.0.46)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

"Art. 74-quater

(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2024 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aumentata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della Programmazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 75

75.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quo-

ta di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti importi sono destinati dalla Regione Siciliana, almeno per il cinquanta per cento, al finanziamento aggiuntivo del Fondo sanitario regionale per la realizzazione dei LEA."

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029."

75.0.2 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 75-bis

1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 192 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai prece-

denti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 192 milioni di euro per l'anno 2024."

75.0.4

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

"Art. 75-bis

(Deroga in materia di dimensionamento della rete scolastica per le regioni insulari)

1. Al fine di dare applicazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia possono derogare alla normativa in materia di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fino a un ulteriore 30 per cento."

Art. 76

76.0.1

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 76-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi pro-

fili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5 Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

76.0.2

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 76-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma

PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

76.0.3

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 76-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Moli-

se, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

Art. 77

77.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 4, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «1) alla riorganizzazione della struttura amministrativa »;*

b) *sopprimere il numero 4)*

77.0.3

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

"77-bis.

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

Art. 78

78.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

5-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

5-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

5-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di

150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

78.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

5-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

5-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

78.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 78-bis (Fondo nazionale per la continuità territoriale)

1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a partire dall'anno 2024 una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro.

78.0.200 (già 78.0.4)

PAITA

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 78-bis

(Contributo per personale assunto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-bis della legge 7 giugno 2000, n.150)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di compensazione per la mancata ripetizione, ai sensi del comma 2, degli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non sono ripetibili e si fa luogo a rimborso di quanto già eventualmente versato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.

78.0.11

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Istituzione del Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2024, con dotazione di 50 milioni annui.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".

78.0.3

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, IRTO, FINA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 78-bis.

(Trasporto pubblico locale)

1. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata l'ulteriore spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla

capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 79

79.1

BOCCIA, MANCA

Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034

79.2

LOSACCO, NICITA

Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

79.4

MANCA, PARRINI

All'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni di euro";

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dei commi *5-bis* e *5-ter* si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma *5-bis* dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b) il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

79.5

NICITA, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compresi i Comuni sede di hot spot".

79.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Al comma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le lettere a) e b)."

79.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso."

Conseguentemente:

all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

79.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane"

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

79.12

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1- ter, è inserito il seguente: "1-quater i Comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."»

79.13

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027»

79.14

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b9 è sostituita dalla seguente: « b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, superiori al 5 per cento.»

79.0.17

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 79 - bis

(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

1. All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, primo periodo, le parole: "*o le loro eventuali forme associative*" sono soppresse, dopo le parole: "*con popolazione superiore a 5.000 abitanti,*" sono inserite le seguenti: "*o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,*" e dopo le parole: "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*" sono inserite le seguenti: "*da loro affidati*".

b) Al comma 2, il secondo periodo è soppreso.

c) Al comma 3, la parola: "*dodici*" è sostituita dalla seguente: "*ventiquattro*".

79.0.19

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79 -bis

(Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

1. All'art. 14, comma 4, primo periodo, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, come convertito dalla L.41/23, le parole: "*fino al 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2026*".

79.0.21

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79 - bis

(Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)

1. All'art. 11 del decreto-legge n. 123/2023, come convertito nella legge n. 159/2023, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: "*2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026*"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: ---;

79.0.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

79.0.37

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

1. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

79.0.43 (testo 2)

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici

comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

79.0.22

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

*(Approvazione del bilancio di previsione con
l'applicazione della quota libera dell'avanzo)*

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"

b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

79.0.41

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Articolo 79-bis.

(Assunzioni Comuni)

1. I comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione

della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore."

79.0.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

(Commissione Tecnica Fabbisogni Standard)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia,"»

79.0.16

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

79.0.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri Enti)

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

79.0.12

FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

(Esenzione IMU per immobili di proprietà degli Enti pubblici messi a disposizione di altri enti a destinazione scolastica)

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "compiti istituzionali" sono aggiunte le parole "ovvero a destinazione scolastica".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

79.0.25

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifi-

ca della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027

79.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: *"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»*

79.0.34 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Sta-

to, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

79.0.4

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

79.0.30 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

79.0.35

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 79-bis

(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite de-

libere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

79.0.46

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF)

1. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023."

79.0.39

IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Riequilibrio comparto Province)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori

entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

79.0.14

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid?2022)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato."

79.0.27 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate*

non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

Art. 80

80.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente

2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

80.3

FREGOLENT, PAITA

Al comma 3, sopprimere le parole "e aeroportuale".

80.2

BASSO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: "e aeroportuale"

80.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3-ter. Il riparto del fondo di cui al comma 3-bis è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco

dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3-quater. Ai medesimi fini di cui al comma *3-bis*, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro."

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;
2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000.

2025:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2026:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

80.5 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.»

3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma *3-bis* è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo *243-ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."*

80.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

80.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

80.8

MANCA, PARRINI

Al comma 4, dopo le parole: "possono proporre" inserire le seguenti: "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."

80.10

NICITA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

4-ter. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

80.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo*

18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.»

Conseguentemente:

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 100 milioni a decorrere dall'anno 2025;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;
2025: - 5.000.000;
2026: - 5.000.000;

80.12

NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni

quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

4-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

80.13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province delle Regioni a statuto ordinario per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - ---;

80.16

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».

80.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."

80.0.22

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificata mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione."

80.0.10

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Abrogazione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 98/202)

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole: "*Fino al 31 dicembre 2023,*".

80.0.4

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

"Art. 80-bis

(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente)

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";

b) all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 80-bis, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

80.0.6 (testo 2)

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

80.0.13

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

80.0.9

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 80-bis

(Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie)

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole da: "che hanno approvato" fino: a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio,"

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario".

Art. 81

81.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse» con le seguenti: «progettazione di fattibilità tecnica ed economica»

81.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";

b) dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

81.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" inserire le seguenti: "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

81.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1. All'articolo 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024

finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado."»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

81.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non interessate dalle previsioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

81.7

MIRABELLI, MALPEZZI, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il livello di progettazione definito come "fattibilità tecnico economica" come delineato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è assimilabile al previgente livello di progettazione definitiva.»

81.0.17

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

81.0.20

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"81-bis

(Misure per il potenziamento dei progetti educativi)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento di progetti educativi nei periodi di chiusura estiva e invernale delle scuole da attuarsi in ambito cittadino o in strutture fuori comune, rivolti a bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con finalità di promozione di un approccio responsabile all'ambiente e alla natura, di sviluppo di forme sane e inclusive di aggregazione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:

a) i termini e modalità di richiesta da parte dei Comuni interessati;

b) i criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto interessi il triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

c) i tempi e le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

81.0.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Accelerazione utilizzo risorse PNRR)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: ", laddove ancora disponibili"

81.0.12

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis

(Fondo destinato a sostegno dei costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

81.0.1

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

81.0.22

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 81-bis

(Misure per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini / ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. all'articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il Comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

81.0.21

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 81-bis

(Misure per il potenziamento di progettualità finalizzate al contrasto della dispersione scolastica)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 10 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento delle progettualità di prevenzione della dispersione scolastica da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 60% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 6 e 16 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

81.0.2

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 81-bis

(Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico di cui alla legge 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere") per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022)

1. *All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*
"Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;

b) *al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo:*
"Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;

c) *al comma 34, è aggiunto il seguente periodo:* "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024".

81.0.16

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Rifinanziamento fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

Art. 82

82.2

MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "fino a due euro per notte di soggiorno" inserire le seguenti: ", garantendo la proporzionalità dell'imposta di soggiorno rispetto a quanto versato alle strutture ricettive, mediante un incremento percentuale differenziato".

82.3

MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis: Nell'anno 2025 e 2026, in occasione dei "XXV Giochi Olimpici invernali", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro

che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.»

82.4

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo 82, comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "e al comma 1-bis le parole 'capoluoghi di provincia' sono soppresse"

82.5

BAZOLI, MISIANI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: " e al comma 1-bis del medesimo articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "capoluoghi di provincia"

Art. 83

83.2

LOMBARDO, GELMINI

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 01-bis ed entro i limiti di spesa di cui al comma 01-ter.

01-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quo-

ta di cui al comma 01, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 01-*ter*.

01-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

83.7

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) alla lettera d-*sexies*), il primo periodo è sostituito dal seguente: "destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 330 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire; l'ottavo periodo è soppresso."

Conseguentemente,

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

b) all'articolo 84, comma 1, lettera b), sostituire le parole «quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti ««quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

1-*ter*. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, sono inserite le seguenti "e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

83.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera d), punto d-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione».

83.0.1

LOMBARDO, GELMINI, VERSACE, CASINI

Dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

"Articolo 83-bis

(Esclusione dei comuni montani e delle aree interne fino ai 3.000 abitanti dal contributo al Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 308 sono inseriti i seguenti commi:

"308-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore ai 3.000

abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante la rideterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2024 per l'anno 2024 e successivi è stabilita la rideterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale."

83.0.2

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 83-bis

(FSC integrazione perequativa)

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole: "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:

", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".

2. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia

e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

83.0.3

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 83-bis

(Investimenti per i comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici)

1. A decorrere dal 2024, nei soli comuni montani identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ubicati all'interno dei comprensori sciistici, la parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di cui al comma 3.

2. I comuni destinano le maggiori dotazioni finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione sugli impianti di risalita, impianti a fune e impianti di innevamento situati all'interno dei medesimi comuni, nonché per la gestione degli stessi impianti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

83.0.200 (già 83.0.4)

SIRONI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raae, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Art. 84

84.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole ", inclusivo del servizio privato" sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole "anche attraverso il servizio privato" sono soppresse.

84.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 con le parole: "e a 200 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

84.8

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

84.0.200 (già 84.0.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.84-*bis* «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola»

1. È istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

84.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

84-*bis*

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

1. All'Articolo 10-*bis* della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate»;

b) l comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.»"

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

84.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente

"Art. 84-bis

(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Inserire le parole" e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

84.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 84-bis

(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del de-

creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

84.0.9

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

84.0.7

MALPEZZI, MIRABELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 84-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai Comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 di euro 130 milioni.

2. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 1 potrà essere utilizzata per finanziarie i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.

3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le Regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

Art. 85

85.1

MANCA, PARRINI

All'articolo 85 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati

dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

85.4

Sabrina LICHERI, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) Un valore negativo del tasso migratorio rispetto alla popolazione maggiore della media nazionale"

85.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.»

85.200 (già 85.15)

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. All'articolo 33, comma 3-bis della legge del 28 dicembre 2015 n. 221, penultimo periodo, sostituire le parole " I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico" con le seguenti: "I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone, individuate dal rego-

lamento comunale, di particolare pregio ambientale o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nelle suddette aree, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico". Per le finalità di cui al presente comma, l'onere quantificato è pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026."

Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

«Art. 86-bis

(Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

85.201 (già 85.21)

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«

4-0.bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

85.7

BOCCIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo perequativo» con una dotazione complessiva di 4.000 milioni di euro, in ragione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 al 2043, da destinare in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico.

4-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma *4-bis* si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043"

85.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno

2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;
2025: - 15.000.000;
2026: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;
2025: - 5.000.000;
2026: - 5.000.000;

.

85.11

IRTO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) nei piccoli comuni, sotto i cinque mila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 già esistenti, è istituito per l'anno 2024 un fondo pari ad un importo di euro 1,5 milioni.

4-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 4-bis."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.5000.000;

2025: - --;

2026: - --;

85.13 (testo 2)

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

85.14 (testo 2)

BAZOLI, MISIANI, MALPEZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione« sono sostituite dalle seguenti: »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione«.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

85.16

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 4 è soppresso.».

85.17

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, della 27 dicembre 2019, n. 160, è apportata la seguente modificazione: a) dopo il comma 754, è aggiunto il seguente: «754-bis. Per i comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, l'aliquota per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è determinata con deliberazione del Consiglio comunale. Il gettito derivante dall'imposizione dell'IMU è assegnato interamente ai suddetti Comuni. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità di riversamento ai Comuni del relativo gettito fiscale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 500 milioni a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».*

85.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 16-ter, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.»

85.19

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: « i comuni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le Unioni montane di Comuni e le Comunità montane,».

85.20

VALENTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«

4-bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

85.22

NICITA, MELONI, FURLAN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 807 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sono utilizzate", aggiungere le seguenti "previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità". »

85.23

NICITA, MELONI, FURLAN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 813 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunta in fine la seguente lettera: "f-bis) svolge indagini conoscitive, avvalendosi anche di esperti in materia di contrasto agli svantaggi da insularità"»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -120.000;

2025: - 120.000;

2026: - 120.000;

85.24

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge e 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo la parola: «2022» sono aggiunte le seguenti:« e 2023»;

b) al primo periodo dopo le parole: «nell'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e 2024».

85.26

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

85.27

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 85, comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

85.202 (già 85.25)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

All'articolo 85, dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

"4-septies. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, dopo la parola "2023" sono aggiunte le seguenti "e 2024"."

85.203 (già 85.8)

GELMINI, LOMBARDO

All'articolo 85, dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

4-septies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione".

4-octies. Ai fini di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

85.0.200 (già 85.0.36)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 85-0.bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1 marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel decreto di

cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

85.0.201 (già 85.0.37)

PAITA, SBROLLINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 85-0.bis

(Fondo per il servizio di mensa)

1. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307»

85.0.1 (testo 2)

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

85.0.3

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche»."

85.0.9

LOSACCO, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni,

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 1, lett. c), «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 23».

85.0.22

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«85-bis.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in

posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.».

85.0.5

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono inserite le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

85.0.12

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

(Deroga alla durata delle graduatorie assunzionali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti

i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.".

85.0.17

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

7. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, *dopo le parole* «e per i Comuni con popolazione inferio-

re a 3000 abitanti» sono inserite le seguenti parole: «e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,».

8. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale.».

85.0.33

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-*bis*

(Interventi per promuovere la realizzazione di Green Communities)

1. Nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 GREEN COMMUNITIES del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2 Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

85.0.14

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Misure per favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « per l'anno 2022.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

85.0.6

DELRIO, MANCA

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis

(Misure per gli enti locali per la gestione di nidi e scuole d'infanzia)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "I limiti di cui al presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso è esclusa dal computo la spesa sostenuta dagli enti locali per la gestione diretta di nidi e di scuole d'infanzia riferita alle assunzioni a tempo determinato aventi finalità sostitutive o dovute a esigenze straordinarie a tutela del rapporto fra adulto e bambino previsto dalle normative vigenti".

85.0.11

MALPEZZI, MIRABELLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

(Modifiche all'articolo 2-ter comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come integrato dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle parole "nonché per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

85.0.8

MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis

(Revisione straordinaria delle partecipazioni)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021."

85.0.2 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 85-bis

(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

85.0.34

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in

proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Art. 85-ter

85-ter.0.200 (già 85.0.15)

LOMBARDO, GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 85-ter inserire il seguente:

«Art. 85-quater

(Indennità del vicesindaco delle città metropolitane che esercita le funzioni di sindaco)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 585 è inserito il seguente comma:

585-bis. Nei casi previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al vicesindaco delle città metropolitane è riconosciuta la medesima indennità del sindaco di cui esercita le funzioni, come incrementata per effetto di quanto stabilito dai commi 583 e 584.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "99,5 milioni".

85-ter.0.201 (già 85.0.39)

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l'articolo 85-ter inserire il seguente:

"Art. 85-quater

(Misure di sostegno al sistema neve italiano)

1. Al fine di sostenere il sistema neve italiano è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2024, di euro 30 milioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere:

a) una riconversione dell'offerta turistica invernale per le località sciistiche situate a quote medio-basse non più in grado di garantire la sostenibilità di un'offerta economica basata esclusivamente sul turismo invernale;

b) un aggiornamento tecnologico degli impianti di risalita, di innevamento e dell'infrastruttura idrica per le località situate ad alta quota e a maggior afflusso turistico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ai comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, è ridotto del corrispondente importo."

Art. 86

86.200 (già 86.1)

SBROLLINI, PAITA, MUSOLINO

Al comma 2, sostituire le parole «1.240.828 euro» con le seguenti: «740.828 euro»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879 le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui per l'anno 2024»

86.201 (già 86.2)

SBROLLINI, PAITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 87

87.0.1

GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 87-bis.

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86 comma 2 sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "70 milioni".

Art. 88

88.1 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

88.6

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", nonché da componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,".

88.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

88.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1.

88.7

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 1, sopprimere le parole "anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL)".

88.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2.

88.10

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto e intermodalità (2)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 2.182.000;

2025: - 3.197.000;

2026: - 3.563.000;

88.11

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 646.000;
2025: - 5.646.000;
2026: - 16.370.000;

88.12

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d'acque interne (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 3.145.000;
2025: - 4.145.000;
2026: - 9.144.000;

88.13

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.824.000;
2025: - 1.958.000;
2026: - 5.958.000;

88.14

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 7

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

88.15

MALPEZZI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere i commi 8, 9 e 10

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

88.17

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sostituire le parole "250 milioni" con le parole "200 milioni";

b) al comma 8 sopprimere le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane";

c) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole ", e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

d) *al comma 10, secondo periodo sopprimere le seguenti parole* ", e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029

88.19

LOMBARDO, GELMINI

Al comma 8, sostituire le parole "dal 2024 al 2028" con le seguenti: "dal 2025 al 2028".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

88.21

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche tenuto conto dall'ammontare dell'avanzo disponibile"

88.200 (già 88.23)

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

88.24

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 86, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".

88.27

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 17.

88.29

IRTO

Sopprimere il comma 17.

88.30

RANDO

Sopprimere il comma 17.

88.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 18

88.32

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Sopprimere il comma 18.

88.0.3 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 88-bis

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

Art. 88-ter

88-ter.0.200 (già 88.0.1)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 88- ter, inserire il seguente:

«Art. 88-quater

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50% per l'anno 2026 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili."

Art. 89

89.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis

*(Rifinanziamento del Fondo per realizzazio-
ne di tralicci in zone prevalentemente montane)*

1. All'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole :« per l'anno 2020.», sono aggiunte le seguenti:« e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
